

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1686-A</sup>

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

COMPOSTA DEI DEPUTATI

ALESÌ MASSIMO, ALPINO, ANDERLINI, ANGELINO PAOLO, ARMATO, AZZARO, BARBA, BARCA LUCIANO, BASLINI ANTONIO, BASTIANELLI, BEMPORAD, BIANCHI GERARDO, BIASUTTI, BUZZETTI, BUZZI, CASTELLUCCI, CIANCA, CONCI ELISABETTA, CURTI AURELIO, D'ALESSIO ALDO, D'AMATO, D'AREZZO, DELFINO, DE PASCALIS, DOSI, FABBRI RICCARDO, FAILLA, FERRI GIANCARLO, FOLCHI, FORNALE, FORTINI, FORTUNA, GALLI, GESSI NIVES, GIGLIA, IMPERIALE, ISGRÒ, LAFORGIA, LA MALFA, LAURO ACHILLE, LEONARDI, LEZZI, LONGONI, LORETI, Malfatti FRANCO, MARIANI, MARRAS, MASCHIELLA, MATARRESE, MAZZONI, MITTERDORFER, NICOSIA, ORLANDI, PAGLIARANI, PASSONI, PENNACCHINI, PICCIOTTO, RADI, RAFFAELLI, RAUCCI, RIGHETTI, SAMMARTINO, SANDRI RENATO, SANNA, SCARPA, SERVELLO, SGARLATA MARCELLO, SILVESTRI, SIMONACCI, SINESIO, SPAGNOLI, SPECIALE, TOROS MARIO, TROMBETTA, ZUGNO

(RELATORI: CURTI AURELIO E DE PASCALIS)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(PIERACCINI)

*nella seduta del 30 settembre 1964*

Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 1965

*Presentata alla Presidenza il 20 novembre 1964*

PAGINA BIANCA

## BILANCIO E PARLAMENTO

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il bilancio di previsione per l'anno 1965 è il primo bilancio annuale che viene presentato dal Governo dopo la riforma recata dalla legge 1° marzo 1964, n. 62.

Prima di affrontare l'esame dei modi con i quali sono stati eseguiti i principi di tale riforma, è opportuno intrattenerci su argomenti procedurali di stretta competenza interna della Camera. In analogia a quanto è avvenuto per la discussione del bilancio semestrale 1° luglio-31 dicembre 1964 anche in questa occasione si è costituita una Commissione speciale. Ciò era necessario per il fatto che la Camera non aveva ancora proceduto a modificare il proprio regolamento. La Commissione speciale ha lavorato intensamente e proficuamente, però è risultato evidente che la discussione del bilancio non può essere compressa in limiti ristretti. L'approvazione del bilancio non è una sorta di rito parlamentare ma è un atto altamente responsabile sia sotto il profilo politico sia sotto quello amministrativo, pertanto formulo il pressante invito ai colleghi affinché in tempo utile per il prossimo bilancio l'Aula abbia ad approvare le modificazioni al Regolamento per modo che l'esame dei singoli stati di previsione possa avvenire ampiamente nelle Commissioni competenti per materia e, successivamente, la Commissione Bilancio possa affrontare l'assetto generale del bilancio sulla scorta dei pareri resi dalle singole Commissioni.

Durante la discussione della proposta di riforma alcuni colleghi sostennero che la legge unica di bilancio mirasse a coartare la volontà del Parlamento il quale avrebbe avuto solo la funzione di ratificare un unico blocco già forgiato dal Governo, mentre i disegni di legge separati permettevano un più ampio inserimento dell'iniziativa parlamentare. Già in quella sede da parte dei colleghi favorevoli alla riforma si era invece affermato che l'approvazione separata degli stati di previsione non permetteva alcun spostamento dall'uno all'altro, rendendo impossibile ogni mutamento da parte del Parlamento.

Pur nella lamentata ristrettezza di tempo, l'esperienza effettuata dalla Commissione speciale convalida la tesi di quanti sostenevano la validità della riforma. Infatti per iniziativa

parlamentare la Commissione speciale ha apportato modifiche al quadro generale riassuntivo. È pur vero che tali modificazioni non hanno alterato i dati numerici, però rappresentano sempre un rilevante intervento sull'assetto del quadro più importante della presentazione contabile.

La Commissione ha inoltre approvato un emendamento dell'onorevole Caiati che rappresenta un fatto nuovo nella vita parlamentare, giacché per la prima volta dacché esiste il fondo globale che col precedente sistema era un *tabù* di pertinenza governativa, veniamo ora a proporvi di inserire in detto fondo la copertura di un provvedimento legislativo in corso, di iniziativa parlamentare.

Numerosi sono stati gli emendamenti presentati che la maggioranza della Commissione ha respinto sui quali la Camera pronuncerà ancora il suo responso.

Taluni di questi emendamenti, prima impossibili, tendono a modificare sensibilmente il volume di entrata e di spesa.

Tutto ciò dimostra che col nuovo sistema, le prerogative del Parlamento sono state ampliate e rafforzate mentre resta pienamente valido il fondamento democratico dei rapporti fra maggioranza e minoranza parlamentare.

Peraltro un relatore di maggioranza non può che dolersi che la minoranza che era stata contraria alla riforma, non abbia approfittato delle nuove possibilità offerte da essa, per presentare in termini concreti quale assetto di bilancio essa intenderebbe porre in alternativa a quello proposto dalla maggioranza parlamentare.

## ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

Il tema dell'attuale bilancio dello Stato in relazione alla legge di riforma mi dà l'occasione di invitare i colleghi ad esprimere un vivo compiacimento alla Ragioneria generale dello Stato e alle Ragionerie centrali dei Ministeri, per salire agli organi di Governo, circa l'impostazione che è stata data al bilancio preventivo del 1965. È ovvio che vi sono ancora delle imperfezioni, ma occorre considerare il breve periodo di tempo che ha avuto a disposizione il Governo per confezionare il bilancio preventivo del 1965. È d'uopo anche considerare che quest'anno

i Dicasteri sono stati sottoposti alla presentazione di tre bilanci: il bilancio 1964-65, che è poi caduto, il bilancio semestrale, l'attuale bilancio per il 1965. Bisogna convenire che, in questa limitazione di tempo, lo sforzo fatto per adeguare il sistema alle nuove disposizioni è stato notevole.

Passando al merito delle osservazioni specifiche, è necessario chiarire che alcuni rilievi non scaturiscono da una posizione critica, ma vogliono essere un contributo per migliorare l'assetto del bilancio, in quanto è da ritenersi che un bilancio non sia soltanto un metodo tecnico di contabilità, ma possa incidere profondamente quale strumento di intervento politico soprattutto in relazione alla programmazione.

#### LE NOTE PRELIMINARI

Le Camere avevano auspicato che le note preliminari di ciascuno stato di previsione non fossero puramente e semplicemente una introduzione ragionieristica ai singoli stati di previsione, ma che recassero una impostazione di ordine politico e programmatico del relativo Dicastero. Orbene, per quanto riguarda i Dicasteri finanziari tenuti alla presentazione della relazione previsionale, possiamo affermare che l'impegno è stato assolto, ma per gli altri stati di previsione dobbiamo riscontrare che non vi è stata siffatta visione.

La Commissione speciale è stata unanime nell'esprimere questo rilievo e nell'impegnare il Governo a disporre convenientemente per il prossimo esercizio finanziario.

#### LA CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

I titoli di spesa dovevano essere ripartiti in sezioni secondo l'analisi delle funzioni. Nel disegno di legge esse sono state raggruppate come segue:

- Sezione I. — Amministrazione generale;
- Sezione II. — Difesa nazionale;
- Sezione III. — Giustizia;
- Sezione IV. — Sicurezza pubblica;
- Sezione V. — Relazioni internazionali;
- Sezione VI. — Istruzione e cultura;
- Sezione VII. — Azione ed interventi nel campo delle abitazioni;
- Sezione VIII. — Azione ed interventi nel campo sociale;
- Sezione IX. — Azione ed interventi nel campo economico;
- Sezione X. — Oneri non ripartibili.

La sezione Amministrazione generale non è comprensibile di primo acchito. Essa intende riferirsi alle spese degli Organi costituzionali e dei servizi che interessano la generalità dei settori nei quali si estrinseca l'attività dello Stato.

In effetti tali servizi sarebbero quelli delle Amministrazioni del tesoro, delle finanze e del bilancio, del Provveditorato generale dello Stato per tutte le Amministrazioni, dei servizi elettorali resi dall'Interno e dalla Giustizia ed infine degli affari di culto.

Il fondamento concettuale di tale classificazione appare alquanto astratto. Sarà opportuno un ripensamento anche in relazione all'ampliamento delle Sezioni di cui in appresso. In via provvisoria si potrebbe definire « Amministrazione generale e finanziaria », comprendendovi i servizi degli Organi costituzionali dello Stato amministrati dallo stato di previsione del tesoro ed i servizi dei tre Dicasteri finanziari.

La Sezione IV dovrebbe essere definita più compiutamente: « Sicurezza pubblica e protezione civile ».

La Sezione VI in « Istruzione, cultura e ricerca scientifica » sviluppando la ricerca scientifica in specifica sottovoce.

La Sezione VIII — Azione ed interventi in campo sociale, e IX — Azione ed interventi in campo economico, si spartiscono un settore che ha una sua propria configurazione quale è quello degli interventi per le infrastrutture. Tale settore ha invero rilevanza non inferiore agli interventi nel campo delle abitazioni. La sua introduzione darebbe maggior risalto alla politica che il Ministero dei lavori pubblici è chiamato a svolgere nel nostro Paese, mentre la sezione « Interventi nel settore economico » comprenderebbe specificamente l'influsso sulla produzione di beni e servizi.

In conclusione parrebbe più idonea la seguente classificazione funzionale:

- Sezione I. — Amministrazione generale e finanziaria;
- Sezione II. — Difesa nazionale;
- Sezione III. — Giustizia;
- Sezione IV. — Sicurezza pubblica e protezione civile;
- Sezione V. — Relazioni internazionali;
- Sezione VI. — Istruzione, cultura e ricerca scientifica;
- Sezione VII. — Azione ed interventi nel campo sociale;

Sezione VIII. — Azione ed interventi per le infrastrutture;

Sezione IX. — Azione ed interventi per le abitazioni;

Sezione X. — Azione ed interventi nel settore economico;

Sezione XI. — Oneri non ripartibili.

Comunque l'attuale presentazione costituisce un notevole passo innanzi per rendere possibile l'interpretazione delle funzioni (e dei relativi costi) di uno Stato moderno.

La classificazione puramente economica è insufficiente rispetto a tale finalità. La ripartizione per Ministeri, che è già distinzione funzionale in quanto nei Ministeri risiede il fondamento dell'organizzazione delle funzioni esecutive dello Stato, non è essa stessa valida, in quanto più Ministeri possono concorrere ad uno stesso servizio primario.

La classificazione funzionale elimina simile inconveniente raggruppando quanto è indirizzato alla stessa finalità. L'aver a disposizione questo utile strumento non esime però dal collocare, ogniqualevolta sia possibile, le spese nello stato di previsione del Ministero competente per materia. Da troppo tempo è invalso l'uso di trattenere nello stato di previsione del Tesoro spese attinenti a tutt'altri Dicasteri. Non starò a farne una elencazione per singoli capitoli, sta però il fatto che nello stato di previsione del Tesoro vi sono alloggiate spese concernenti la Difesa, la Pubblica istruzione, i Lavori pubblici, l'Industria, ecc. senza che sussista alcuna specifica competenza dei servizi del Tesoro a regolare le erogazioni, salvo la pura e semplice funzione del servizio di cassa.

Non v'è cioè alcun affidamento di servizi che occasionalmente e parzialmente concorrono in materie assegnate istituzionalmente ad altro Ministero.

In tali casi occorre trasferire gli stanziamenti negli stati di previsione appropriati, così si semplificherà la lettura del bilancio.

È certo che in fatto di classificazione funzionale si parlerà ancora a lungo prima di addivenire ad un assetto definitivo e, pur raggiunto, si avranno a tratti delle revisioni, giacché con i tempi viene a mutare l'apprezzamento politico circa la primarietà delle esigenze. Ma noi siamo chiamati ad interpretare, semmai a precorrere, le esigenze del nostro tempo, quindi non possiamo eludere il problema a cagione di una non radicata stabilità dei suoi termini.

Con ciò non intendiamo preconstituire le scusanti alle imperfezioni, ma vogliamo esprimere l'ansia di non trascurare qualsiasi matrice di umano progresso.

#### FONDI PER I PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

Volendo realizzare una integrale impostazione funzionale del bilancio, il fondo per i provvedimenti legislativi in corso (fondo globale) sia nella parte corrente sia nel conto capitale dovrebbe essere smobilitato per ripartirlo secondo l'oggetto, nei singoli stati di previsione. Il programma del Governo è condensato esclusivamente in detto fondo. In esso v'è la proposta delle cose nuove giacché tutto il resto del bilancio altro non è se non la ricognizione di quanto si potrà incassare e si dovrà spendere in esecuzione delle leggi in vigore aggiungendo, quanto alle uscite, le spese generali obbligatorie.

In occasione della riforma del bilancio non è stato possibile ottenere tale traguardo. In questa sede pare opportuno segnalare che la impostazione funzionale del bilancio è monca proprio nella fattispecie più interessante giacché per avere il reale indice di spesa per la pubblica istruzione, per gli interventi nel settore sociale, ecc. secondo il piano programmatico del bilancio, occorre aggiungere a ciascuno settore le cifre contenute nei fondi per i provvedimenti legislativi in corso.

Non è da ritenere valida l'obiezione che l'articolo 81 della Costituzione lo vieta. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono « stabilire » nuovi tributi e nuove spese, cioè non si possono legiferare nuove imposte né autorizzare nuove spese. Ma nulla vieta che si possano « prevedere » nuove entrate e nuove spese, le quali avranno efficacia solo quando saranno facultate da leggi distinte dalla legge di bilancio.

A prescindere dalla riaffermazione del principio, interessa qui, nell'ossequio della legge in vigore, porre in risalto che la Commissione unanime ha ribadito, ed il Governo ha accettato, che pur permanendo i fondi per i provvedimenti legislativi in corso in amministrazione allo stato di previsione del tesoro, si provvederà in avvenire ad allegare a ciascuno stato di previsione l'elenco delle voci colà appostate di rispettiva pertinenza.

Ci si avvicinerà così ad una più razionale impostazione funzionale.

#### L'AMMORTAMENTO DEI BENI PATRIMONIALI

L'introduzione del concetto dell'ammortamento tecnico dei beni d'uso della pubblica

amministrazione è una importante novità della riforma. Gli strumenti dell'apparato burocratico devono costantemente essere tenuti in condizioni di efficienza e di ammodernamento. Così facendo si riducono i costi di gestione.

In proposito è da ritenere che il Parlamento abbia motivo di approfondire l'argomento giacché l'iscrizione nell'entrata e nella spesa del fondo, non è il metodo più idoneo. Sarà meglio istituire un accantonamento specifico con gestione distinta sempreché non si abbiano, durante l'esercizio, ad adoperare degli storni a favore di altre esigenze.

#### IL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

La Commissione speciale ha approvato all'unanimità importanti modificazioni al quadro generale riassuntivo:

1) Ha inteso rendere evidenti le grandi fonti di provenienza delle entrate tributarie.

2) Ha specificato le spese correnti quali spese di funzionamento e mantenimento nonché le spese in conto capitale quali investimenti per rendere accessibile il linguaggio ermetico dei tecnici anche ai contribuenti, ai cittadini in genere che hanno diritto di poter capire in qual modo sono impiegati i mezzi finanziari.

3) Tenuto presente che la cifra di spesa del Ministero del tesoro è nel funzionamento e negli investimenti la più elevata rispetto agli altri dicasteri, si è ritenuto opportuno spiegare tale situazione distinguendo le spese proprie dell'Amministrazione del tesoro, quelle di altri organi o servizi nonché gli oneri non ripartibili.

Pertanto per la parte corrente le voci introdotte sono le seguenti:

- Organi costituzionali dello Stato;
- Organi e servizi generali dello Stato;
- Amministrazione del tesoro;
- Altri servizi;
- Pensioni e danni di guerra;
- Interessi sui prestiti;
- Fondo per i provvedimenti legislativi in corso;
- Fondi di riserva;
- Ammortamenti di beni patrimoniali.

Per le spese in conto capitale:

- Organi e servizi generali dello Stato;
- Amministrazione del tesoro;
- Fondo per i provvedimenti legislativi in corso.

4) Ha ritenuto opportuno porre alcune distinzioni per il Ministero dell'interno stante la varietà dei servizi ad esso attribuiti:

- Pubblica sicurezza e protezione civile;
- Assistenza e beneficenza;
- Altri servizi.

5) Ha eliminato ogni classificazione per quanto concernente il « rimborso di prestiti » ritenendo che tale dizione sia in sé sufficiente.

#### ESPOSIZIONE DEL RISULTATO PARZIALE E DI QUELLO COMPLESSIVO

È sorta questione in seno alla Commissione se il risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extra tributarie ed il totale delle spese correnti (o di funzionamento e mantenimento) di cui all'articolo 37 della legge di contabilità, che segna un saldo attivo di 861 miliardi dovesse essere esposto quale « saldo attivo ».

Parimenti si è dissertato circa la definizione di « saldo passivo » del risultato differenziale tra il totale complessivo delle entrate e delle spese di qualsiasi natura, comprese quelle connesse ad operazioni di accensione e di rimborso prestiti (articolo 37 citato), che registra una differenza di 656 miliardi.

La Commissione è stata di contrario avviso. Varie ed anche difformi sono state le motivazioni di tale atteggiamento.

Pur convenendo che il riferimento all'avanzo o al disavanzo sarebbe più appropriato, non pare opportuno introdurlo finché non avremo chiarito i termini del problema che sorge dall'aver eliminato le classificazioni di entrate e spese effettive e per movimento di capitali.

La tesi prospettata in Commissione dal relatore si articola nel modo seguente.

È opportuno segnalare l'avanzo o il disavanzo della parte corrente. Infatti un disavanzo in questa sede, quand'anche il risultato complessivo fosse in pareggio, indicherebbe un bilancio fallimentare. In secondo luogo, supposta l'inesistenza di simile iattura, il vero parametro della rigidità o meno del bilancio è dato dall'entità dell'avanzo della parte corrente. Da ultimo la distinzione della parte corrente permette agli amministratori di svolgere una politica di bilancio tesa al miglioramento della gestione corrente poiché tanto più ampio è l'avanzo della parte corrente tanto più si potrà sviluppare la spesa di investimento.

Ciò posto, è possibile usare un'aliquota dell'avanzo della parte corrente per coprire

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

gli oneri derivanti dall'accensione di prestiti che verranno impiegati a finanziare gli investimenti. Per essere in limiti di assoluta sicurezza tale manovra è fattibile a due condizioni: che la porzione dell'avanzo impiegata possa ripetersi anche negli esercizi successivi (avanzo acquisito) e che gli investimenti finanziati con l'indebitamento si riferiscano a beni di lungo o medio ammortamento tecnico.

Per essere pratici riferiamoci ad una azienda di erogazione il cui bilancio sia comunemente riconosciuto in pareggio.

Poiché, pur con dodici anni di ritardo, l'onorevole Malagodi ha recentemente riconosciuto che il bilancio del comune di Torino è in pareggio, possiamo prendere come riferimento tale bilancio, per il quale anche la sinistra aveva di già analoga considerazione, essendosi chiusa dopo la legge istitutiva dell'imposta sulle aree fabbricabili la polemica circa l'esigibilità degli accertamenti della miglioria generica.

Orbene il comune di Torino da oltre un decennio imposta il bilancio nel modo seguente:

ENTRATA			SPESA	
Entrate correnti . . . . .	100	100	Spese correnti e rimborso prestiti contratti . . . . .	90
Spese correnti e rimborso prestiti contratti . . . . .	90			
DIFFERENZA . . . . .	10		Interessi prestiti da contrarre.	7
Oneri prestiti da contrarre . . . . .	10		Ammortamento prestiti da contrarre . . . . .	3
AVANZO O DISAVANZO. . . . .	—			
Prestiti da contrarre . . . . .		100	Spese conto capitale . . . . .	100
		200		200

Ottenuta una sufficiente differenza positiva di parte concorrente, la impiega per capitalizzarla in accensione di mutui cosicché già accantona la quota annuale di rimborso capitale e di interessi. Anzi, sino a qualche anno fa, essendo la differenza più vistosa, ne impiegava solamente la metà, usando l'altra per erogazioni dirette in conto capitale.

Il pareggio, pur in presenza di un rilevante indebitamento, si fonda sul presupposto che la gestione ne sopporta agevolmente gli oneri. Certo, accanto ai limiti di cautela interna alla gestione di cui s'è detto, v'è un limite esterno che è dato dal volume del risparmio nazionale disponibile per le necessità pubbliche nell'entità determinata dalla programmazione economica.

Le imprese private si comportano nello stesso modo quando accendono un mutuo per

ampliare gli impianti. Non iscrivono il mutuo nel passivo della gestione. Lo inseriscono nel passivo del conto patrimoniale con contropartita all'attivo del valore dei nuovi impianti, ma nella parte passiva della gestione inseriscono solamente l'ammortamento e gli interessi del mutuo.

Comunque se nel bilancio dello Stato vogliamo seguire la strada sopraddetta, non per tentare d'un balzo il pareggio, ma per iscrivere nell'accensione dei prestiti quanto è matematicamente copribile con una metà dell'avanzo di parte corrente, è accettabile la definizione di « disavanzo », altrimenti è più idoneo usare « risultato differenziale » ovvero « differenza » che rappresenta l'entità del fabbisogno finanziario.

A scanso di equivoci è ancora opportuno precisare che secondo il metodo sopra citato,

è compresa nelle spese correnti anche la quota di ammortamento dei prestiti eccedenti e che tal quota deve essere calcolata in base al dato matematico di ammortamento di medio o lungo termine di tutti i debiti contratti.

Per quanto concerne lo Stato, la demarcazione fra il debito fluttuante, il debito consolidato ed il debito redimibile ai fini di far corrispondere l'indebitamento per gli investimenti ad una netta qualificazione dell'esposizione debitoria, in effetti non esiste. Inoltre la posta annuale di estinzione dei debiti subisce le oscillazioni occasionali dovute alle scadenze previste nelle leggi di autorizzazione di emissione dei buoni del tesoro. Ad esempio, per gli ultimi esercizi gli stanziamenti per rimborso prestiti sono stati:

1961-1962 . . . . .	L. 316.427.392.460
1962-1963 . . . . .	» 231.171.607.120
1963-1964 . . . . .	» 278.955.710.420
(ultimo semestre 1964) . . . . .	» (44.498.275.600)
1965 . . . . .	» 248.742.741.400

Se ci si riferisce invece ad ammortamenti ad annualità costanti dovrebbero risultare cifre in esatta progressione con il volume totale dell'indebitamento.

Il metodo sin'ora usato della variabile annuale, comporta una non precisa cognizione della reale situazione complessiva di ciascun bilancio annuale.

Non intendo con ciò dare un giudizio negativo circa il sistema in atto, giacché la massa fluttuante dei buoni del tesoro ordinari rappresenta un dato quasi permanente di risparmio affidato allo Stato, intendo solamente porre in risalto l'incongruenza che si verifica nel ribaltare l'onere sul bilancio dello Stato.

Per tutte le sovraesposte ragioni pare opportuno non sentenziare inappellabilmente sul reato di disavanzo di bilancio. Purtroppo tale sentenza è molto volgarizzata, perché una tradizione l'ha accreditata senza ombra di dubbio, ma questa falsa tradizione non ha mai spiegato come possa reggersi e progredire uno Stato costantemente in situazione fallimentare.

LE ENTRATE DEL BILANCIO 1965

Le previsioni di entrata per le imposte dirette sono consone alla situazione del reddito nazionale prodotto nell'anno in corso. Analogamente le previsioni per le imposte sugli affari e sui consumi sono aderenti al prevedibile incremento dei trasferimenti di beni e servizi.

Gli incrementi delle entrate tributarie rispetto all'anno precedente (il cui calcolo è fatto raddoppiando il gettito del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964) segnano le seguenti differenze:

ENTRATE TRIBUTARIE	Differenza in milioni di lire	Rapporto % di aumento
Imposte sul patrimonio e sul reddito . . . . .	+ 132.473	9,1
Tasse e imposte sugli affari. . . . .	+ 232.098	10,7
Imposte sulla produzione, consumi e dogane . . . . .	+ 177.200	12,9
Monopoli . . . . .	+ 25.225	4,1
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco . . . . .	+ 16.048	23,6

Va premesso che i dati di comparazione devono essere assunti solo in via di larga massima a motivo della non perfetta confrontabilità, incidendo sia il fatto dell'esercizio semestrale ragguagliato ad anno, sia l'intervento per il 1965 di inasprimenti fiscali (sui quali ritorneremo in appresso), non ancora considerati nel bilancio semestrale. Comun-

que è da ritenere che l'ampliamento delle entrate tiene conto degli elementi negativi conseguenti alla congiuntura economica e degli elementi positivi rappresentati dagli inasprimenti e dall'incremento dei valori monetari.

Quanto all'incidenza dei singoli cespiti tributarî sulla massa delle entrate fiscali, è noto



che le sperequazioni subiscono di esercizio in esercizio le attenuazioni possibili nell'attuale ordinamento tributario. Nel dare atto al Ministero delle finanze circa questo paziente lavoro degli uffici fiscali, è opportuno considerare i dati della situazione attuale. I rapporti percentuali delle categorie di tributi sul gettito complessivo sono i seguenti:

Imposte sul patrimonio e sul reddito	25,5%
Tasse e imposte sugli affari . . . . .	38,3%
Imposte sulla produzione, consumi e dogane . . . . .	24,8%
Monopoli . . . . .	10,1%
Lotto, lotterie e altre attività di giuoco	1,3%

Tale specificazione ha importanza perché da essa constatiamo che le imposte sul patrimonio e sul reddito incidono per il 25,5 per cento delle entrate tributarie e che il rimanente 74,45 per cento concerne le imposizioni indirette.

Pur apprezzando le teorie che invitano ad attenuare i motivi di contrapposizione fra imposte dirette ed indirette stante il carattere misto di taluni tributi, tenuto conto che le imposte sul patrimonio già risultano conglobate nell'imposizione diretta, dobbiamo convenire che la situazione italiana è permeata di una tara secolare che ci pone ben lontani dall'allineamento ad altri Stati occidentali che hanno raggiunto il traguardo dell'80 per cento a favore dell'imposizione diretta.

Sulla scorta dell'esposizione del Ministro delle finanze, la Camera deve auspicare, incoraggiare e chiedere che l'avvio della riforma tributaria avvenga nel più breve tempo possibile al fine di proseguire l'opera iniziata dal compianto ministro Vanoni per giungere ad un assetto fiscale di massima incidenza progressiva sui redditi secondo i principi della Costituzione ed in armonia all'uniformizzazione dei sistemi fiscali del Mercato comune europeo.

Anche il problema della finanza locale, sollevato in parecchi ordini del giorno, è legato alla riforma tributaria generale. Credere perciò di poterlo astrarre dalla riforma generale è una utopia perché si metterebbero in atto soltanto deboli palliativi.

In tema di riforma tributaria deve essere posta in termini prioritari la riforma del contenzioso che ritengo costituire l'elemento più urgente per la lotta alle evasioni e che auspico di vedere incanalata nell'alveo costituzionale mediante l'istituzione di sezioni specializzate della magistratura ordinaria.

#### L'EQUILIBRIO DEL BILANCIO 1965 E LE PREVISIONI DI BREVE PERIODO

Quest'anno il bilancio di previsione registra una diminuzione di 38 miliardi quanto al fabbisogno finanziario. La politica di bilancio seguita è collegata alla situazione economica generale. È infatti evidente che la ripresa economica deve essere preparata mediante un atteggiamento quanto mai serio e responsabile del Parlamento e del Governo, quindi una riduzione del fabbisogno finanziario (qualificato dai più per inveterata abitudine, quale disavanzo di gestione o quanto meno come disavanzo finanziario), al di là di un indubbio effetto psicologico, significa un controllo della liquidità ai fini di deprimere la domanda globale.

L'analisi dei rischi inflazionistici e di quelli relativi alla bilancia dei pagamenti contenuta nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1965 induce ad un prudente equilibrio finanziario per il bilancio dello Stato, pur senza incorrere nella stretta di spinte deflazionistiche.

Ma la migliorata situazione della bilancia dei pagamenti arreca la possibilità di indirizzare le disponibilità monetarie verso un rilancio degli investimenti.

Lo Stato può essere l'elemento pilota di siffatta manovra in quanto ha creato mediante la pressione fiscale un risparmio forzoso proprio a tal fine. Non tutto appare nel bilancio dello Stato, infatti il Governo ha seguito la prassi di non modificare il bilancio già presentato, in relazione ai successivi provvedimenti fiscali, ma sono in corso le note di variazione in conseguenza delle nuove entrate; peraltro il Parlamento ne ha di già man mano deciso l'impiego.

A tal punto, almeno a titolo concettuale, è utile fare cenno ad una fonte di entrata atta a far fronte alle spese in conto capitale, per la quale vi è sempre stata nella sfera statale il massimo disinteresse. Intendo riferirmi alle entrate straordinarie il cui intervento, previsto nella proposta originaria di riforma, non ebbe successo.

V'è da considerare se sia stato logico sbarare la porta alla configurazione di tali entrate quando poi con alcuni provvedimenti anti-congiunturali si sono create entrate straordinarie vevolevoli a tempo indeterminato. Il fatto stesso che simili entrate siano state usate per finanziare spese in conto capitale dimostra che non si può eludere la logica della realtà finanziaria. È stata fatta eccezione per la spesa del conglobamento parziale degli sta-

tali, e ciò creerà qualche difficoltà al bilancio quando l'entrata straordinaria verrà a cessare.

Il risparmio forzoso esercitato dallo Stato è un ulteriore elemento di supporto alla diminuzione del fabbisogno finanziario dello Stato giacché anche lo Stato deve preoccuparsi che le fonti, alquanto aride, del risparmio nazionale restino a disposizione degli investimenti privati.

È pur vero che la rigidità del bilancio statale riduce le possibilità della manovra al volume delle entrate straordinarie, tuttavia ulteriori accorgimenti possono essere posti in campo per ampliare l'effetto.

La massa dei residui in conto capitale aggirantesi in 300 miliardi può essere impiegata entro i limiti di un equilibrio della Tesoreria. L'esistenza di tali residui invoglierebbe il discorso verso ulteriori innovazioni nella legge di contabilità, ma pare più opportuno attendere prima il collaudo di quelle così recenti.

Accogliendo una circostanziata proposta avanzata in Commissione dall'onorevole Ripamonti, occorre compiere una ricognizione delle erogazioni disposte a favore degli enti locali a sgravio del tasso d'interesse per mutui relativi ad opere pubbliche. Se è vero che si danno casi di enti locali che non riescono ad usufruirne per mancanza di capitali da mutuare, tanto vale trasformare — facoltativamente per gli enti — il contributo a conto interessi in contributo a conto capitale specie per gli enti locali destinatari di più contributi per titoli diversi. Più semplice ancora è la sistemazione per le disponibilità del nuovo esercizio.

Nella discussione in Commissione speciale è emerso che fra i settori che rivolgono l'istanza di maggiori assegnazioni di fondi, è necessario in modo particolare tenere in considerazione la sanità e la giustizia e ciò è giustificato dal fatto che in passato hanno relativamente ottenuto più lievi incrementi. A prescindere da ogni giudizio di priorità che potrà essere formulato organicamente soltanto nel quadro della programmazione, è possibile sin d'ora prospettare l'appagamento delle esigenze più importanti senza pesanti gravami al bilancio.

Per la giustizia trattasi di vistose permute patrimoniali in modo da alienare le aree degli stabilimenti di pena che esistono in zone centrali di agglomerati urbani, per provvedere ad ubicare i nuovi e più razionali impianti

in aree di minor valore. La differenza fra i ricavi ed i costi potrebbe permettere di risolvere molti problemi per le attrezzature necessarie all'ordinamento giudiziario.

Né l'attuale crisi edilizia dovrebbe essere d'impedimento alla trasformazione giacché lo sfruttamento ad edilizia civile delle aree alienate potrà avvenire solo ad ultimazione dei nuovi impianti, cioè in epoca in cui è da prevedersi superata la stasi edificatoria. Ovviamente simile operazione deve essere assistita da un idoneo sostegno creditizio.

Per la Sanità, può essere compiuta a favore dei nuovi ospedali analoga manovra (che di fatto era già delineata nel disegno di legge presentato dal Governo nella passata legislatura) imperniata su beni del patrimonio disponibile dello Stato e del demanio militare siti in località divenute ormai centrali. In questo caso occorre por mano ad aree del demanio militare per il quale v'è da auspicare che l'unità del bilancio dello Stato possa essere d'esempio per l'unità del demanio statale.

\* \* \*

Confido che gli onorevoli colleghi vorranno apprezzare la nuova impostazione del bilancio dello Stato tenendo presente che ogni nuovo strumento nasce imperfetto. D'altronde nella presente relazione non sono mancate le osservazioni e le proposte, le quali però non consentono una immediata introduzione nel documento, a meno di disporre presso la Camera di un corpo di ragioneria.

Osò sperare che gli onorevoli colleghi non vorranno dolersi se per quest'anno di transizione fra un sistema e l'altro, hanno dovuto affrontare un lavoro particolarmente intenso. Specie nei riguardi del Presidente e dei membri della Commissione speciale, rivolgo il ringraziamento più vivo.

Quanto al contenuto del bilancio come programma del Governo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene, per gli aspetti che hanno fatto oggetto della presente relazione, chiedo agli onorevoli colleghi di voler confortare con il loro voto il bilancio del 1965 che illustra l'azione del Governo per superare la congiuntura sfavorevole e per proseguire una linea di sviluppo economico tesa sul piano sociale alla più ampia partecipazione delle masse popolari al progresso di un moderno Stato democratico.

CURTI AURELIO, *Relatore.*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'esame del bilancio di previsione 1965, che adotta per la prima volta i nuovi criteri di classificazione delle entrate e delle spese, il Parlamento può apprezzare tutta la efficacia e la validità della riforma apportata al bilancio dello Stato dalla legge 1° marzo 1964, n. 62.

Il bilancio di previsione per il 1965 si presenta infatti con chiara evidenza non solo come un documento in cui si prospetta il piano delle entrate e delle spese dello Stato per un periodo annuale di tempo, ma soprattutto come un documento in cui si riassume la politica generale del Paese e si riflette la presenza e la funzionalità delle strutture istituzionali dello Stato. Esso appare in parallelo con il bilancio economico del Paese e chiarisce in quale misura il bilancio dello Stato, nel quale si traduce la volontà e l'impegno politico del Governo, corrisponde allo scopo di assicurare il massimo impulso alla produzione del reddito nazionale e alla sua più equa distribuzione.

Il bilancio di previsione 1965, per questo, esalta e rende più agevole il controllo del Parlamento sull'Esecutivo, i cui costi di amministrazione possono essere con più chiarezza valutati: esso inoltre offre tutte le condizioni per verificare la sensibilizzazione diretta della Pubblica Amministrazione ai problemi attinenti alle scelte fondamentali di politica economica, di cui il bilancio, per quanto attiene alle finanze dello Stato, è l'espressione fondamentale.

Il bilancio di previsione 1965 consente infine, per la sua più agevole e unitaria consultazione, di evidenziare con ogni chiarezza gli atti e i momenti fondamentali della vita dello Stato, rendendo possibile ai cittadini in piena autonomia di esprimere giudizi, critiche, valutazione con compiuta conoscenza di dati.

L'applicazione dei nuovi criteri di classificazione, maturati con ampia sperimentazione presso la Ragioneria generale dello Stato, risulta valida e salvo qualche osservazione marginale, per altro rivolta a meglio puntualizzare alcune voci maggiormente qualificanti della spesa, accettabile.

L'aggiunta di altri criteri di classificazione delle poste di bilancio a quelli previsti dalla legge e attuati nel bilancio in esame è da respingere poiché ulteriori frazionamenti non potrebbero che ridurre, anziché accrescere,

la chiarezza di lettura e di analisi che è già stata raggiunta.

Negli esercizi futuri l'esame del bilancio di previsione sarà ulteriormente perfezionato giacché sarà possibile, attuando il dettato della legge n. 62, esaminare insieme il rendiconto generale dell'esercizio finanziario scaduto il 31 dicembre precedente, cioè il consuntivo. Tale rendiconto non ha solo importanza ai fini del controllo parlamentare sulla politica economica del Governo, ma è indispensabile per un raffronto col bilancio preventivo al fine di adeguarlo alle nuove esigenze e di verificare e chiarire meglio gli indirizzi seguiti dal Governo.

Lo stesso dicasi a proposito dei conti residui. Col prossimo esercizio finanziario il Governo dovrà allegare al bilancio di previsione i conti dei residui, distinti per Ministeri al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso: i dati che verranno così forniti appaiono non solo utili ma necessari ai fini della formale e sostanziale valutazione delle nuove previsioni di spesa.

La mancanza per questo bilancio di previsione 1965 e del rendiconto generale e dei conti residui ha reso impossibili una serie di raffronti, che sul piano contabile, sul piano funzionale e sul piano amministrativo sono essenziali per conferire all'esame analitico del bilancio la opportuna concretezza.

\* \* \*

1. — Il bilancio di previsione 1965 è stato impostato e formulato nel quadro di una ancora difficile fase della economia nazionale e con la congiuntura negativa non ancora superata. Le difficoltà congiunturali, manifestatesi lungo tutti i mesi a partire dal 1° gennaio 1964, spiegano perché il reddito nazionale aumenti rispetto al 1963 in termini reali del solo 3 per cento. La produzione industriale, che in autunno è venuta ad incontrare le maggiori difficoltà con diffuse riduzioni di lavoro in molte aziende, potrà rassegnare alla fine del 1964 un incremento oscillante, rispetto al 1963, fra l'1 e il 2 per cento. I mezzi di trasporto e le industrie meccaniche presentano le maggiori diminuzioni, mentre si registra il non pieno utilizzo delle capacità produttive degli impianti industriali. Nel settore dei prezzi è rilevabile un relativo contenimento e nel settore agricolo persino

qualche flessione. È continuato invece l'incremento nel consumo della carne, che quindi rivendica un vigoroso sviluppo della zootecnia nazionale realizzabile solo con grandi sforzi e a lungo termine. I prezzi al consumo segnano un aumento del 4,2 per cento alla data di settembre, con un divario rispetto ai prezzi all'ingrosso (aumentati del 0,6 per cento), che ripropone al Governo e al Paese il problema dei costi di distribuzione e di una riorganizzazione moderna e funzionale del sistema distributivo.

La domanda, la cui pressione era stata una delle cause delle tensioni inflazionistiche manifestatesi nel 1963, sembra aver perduto la dinamica degli anni precedenti. Ciò è conseguenza delle misure di stabilizzazione adottate dal Governo e in funzione delle quali fu impostato il bilancio semestrale 1° luglio-31 dicembre 1964. Ma una ulteriore flessione provocherebbe il rallentamento del ritmo di sviluppo della economia nazionale, con fenomeni inflazionistici che metterebbero in grave pericolo l'occupazione operaia.

Nel campo del commercio con l'estero l'espansione delle esportazioni e la riduzione delle importazioni hanno riequilibrato la bilancia dei pagamenti e la stessa bilancia commerciale.

L'espansione delle esportazioni deve essere favorita e consolidata poiché una espansione delle nostre attività produttive comporterà necessariamente un incremento delle importazioni (soprattutto di materie prime e semilavorati).

Insufficiente resta la formazione del risparmio privato, con pregiudizio conseguente della dinamica degli investimenti, che ristagnano e ritardano la ripresa del ritmo di sviluppo.

Come giustamente rileva la relazione previsionale e programmatica del Ministro del bilancio, il rallentamento delle attività produttive verificatosi nel corso del 1964 non ha inciso in modo allarmante sui livelli assoluti di occupazione, ma ha rallentato prima e arrestato poi quel processo di assorbimento di manodopera da parte del settore industriale e di attività tecnologicamente progredite che ha caratterizzato gli anni dal 1960 al 1963: si rileva infatti nel corso del 1964 una diminuzione della occupazione nelle attività dei settori più avanzati e un aumento della occupazione marginale e della sottoccupazione.

Da questi sommari dati descrittivi della situazione economica del Paese emergono gli

obiettivi verso cui non può non indirizzarsi l'azione del Governo: aumento della produzione e ripresa degli investimenti.

In questi mesi il Governo ha giustamente adottato una serie di misure idonee alle necessità del momento economico: per l'acceleramento degli ammortamenti e l'investimento di alcune plusvalenze; per il raggiungimento di migliori dimensioni delle imprese con facilitazioni alle trasformazioni e fusioni aziendali; per il finanziamento statale di alcune forme di assicurazione sociale obbligatorie; per la restituzione dell'I.G.E. alla esportazione; per l'aumento dei fondi di dotazione dell'I.R.I., dell'E.N.I., dell'E.F.I.M. e degli Istituti di credito speciale per l'industria; l'abolizione della tassa speciale sulle automobili.

L'azione del Governo è stata ostacolata dalla rigidità del bilancio dello Stato, poco idoneo a sostenere la manovra congiunturale e dalle antiquate procedure, dal lento sistema dei controlli, dalle leggi invecchiate che presidono all'attività dei vari Ministeri e che ritardano, anche quando i mezzi sono disponibili, gli interventi per le opere pubbliche.

A corollario di questa vasta ed elastica azione congiunturale del Governo si pone la politica della programmazione per evitare che il nuovo sviluppo economico si impatti nelle antiche strozzature e non perpetui i tradizionali squilibri territoriali, settoriali, sociali che sono la causa di tante delle odierne difficoltà.

La tesi che misure congiunturali, riforme, programmazione sono tutti aspetti, strettamente connessi, di un unico processo è una tesi accettata ormai senza riserve dalla maggioranza e presente nell'azione del Governo.

Il Governo si è mosso e si muove infatti in una direzione che ha come logico coronamento la politica della programmazione democratica dello sviluppo economico.

2. — La elaborazione del bilancio dello Stato per il 1965, nonostante i ristretti limiti di manovra oggi possibili, ha obbedito alla esigenza di garantire e sollecitare uno sviluppo serio ed organico degli investimenti sulla base di un criterio ben preciso di priorità. Sulla base di questa coerenza politica il Governo si accinge a presentare al Parlamento entro la fine del 1964, secondo gli impegni assunti di fronte al Paese, lo schema del primo programma quinquennale, approntando gli strumenti per la sua attuazione e le riforme che si rendono necessarie (da quella della pubblica amministrazione all'ordina-

mento regionale, dalla nuova disciplina urbanistica alla riforma fiscale, dallo statuto dei lavoratori al sistema di sicurezza sociale) perché l'azione dello Stato sia rapida, efficiente, dinamica, decentrata.

Il 1965, da questo punto di vista, non potrà essere solo caratterizzato da misure congiunturali e da una azione di politica economica a breve termine: dovrà necessariamente essere un anno di lavoro costruttivo con scelte precise e prioritarie, con impegni, iniziative e interventi dettati dalla logica dell'interesse generale, con l'uso razionale a tutti i livelli dei mezzi a disposizione.

I punti economicamente più delicati della congiuntura sono rappresentati per il 1965 dal settore edilizio, dal settore automobilistico, dal settore meccanico. È prevedibile per il settore edilizio, che non ha soltanto una grande importanza sociale ma che funziona da volano per l'attività di molte altre industrie connesse, una progressiva riduzione di attività, come indica chiaramente la diminuzione delle progettazioni (che si aggira attorno al 20 per cento rispetto al 1963).

L'aumento crescente del costo delle aree fabbricabili, contro cui agirà peraltro la prossima nuova legge urbanistica; la diminuzione della domanda per il rallentamento della pressione dell'emigrazione interna; l'alto livello del prezzo delle case e dei fitti, cui porterà un relativo sollievo il provvedimento di proroga del blocco degli affitti varato dal Governo che potrà interessare circa il 10 per cento delle abitazioni; l'aumento dei costi di produzione; la primitività e arretratezza delle tecniche produttive: sono queste le cause della crisi edilizia. È da auspicare pertanto una vigorosa azione pubblica che valga da un lato a creare stabilmente un mercato delle aree a buon prezzo, e dall'altro lato a garantire l'adozione di nuove tecniche produttive,

l'applicazione di nuovi metodi quali la prefabbricazione, la riunificazione in complessi efficienti delle troppo numerose e piccole aziende esistenti.

Lo Stato dovrà avviare una politica della casa, che punti sul progressivo allargamento del credito e sullo sviluppo della edilizia convenzionata, sul rilancio di programmi per l'edilizia sovvenzionata, la edilizia scolastica ed ospedaliera.

Come esposto nella relazione previsionale, il Governo per il 1965 intende utilizzare quali strumenti anticongiunturali: le partecipazioni statali, i cui investimenti potranno raggiungere una cifra di 816 miliardi di lire e saranno rivolti a tonificare la domanda di beni strumentali nei settori produttivi più delicati e a sostenere il livello di occupazione; l'E.N.E.L. i cui programmi prevedono impegni nel 1965 per circa 400 miliardi di lire; le aziende autonome, ferrovie, poste e telecomunicazioni e telefoni di Stato. Gli obiettivi fissati dal Governo sono rappresentati da investimenti per 200 miliardi nelle ferrovie dello Stato, 15 miliardi per lo sviluppo e il potenziamento della telefonia di Stato; 13 miliardi, sempre nel 1965, per le poste e telecomunicazioni.

Nel settore agricolo gli interventi mireranno soprattutto a realizzare rapidi aumenti della produttività e saranno incentrati nelle aree suscettibili di irrigazione, comportando lo sviluppo degli allevamenti, il rinnovo degli ambienti arboricoli obsoleti, l'estensione della meccanizzazione, il potenziamento della ricerca scientifica, il potenziamento dell'assistenza tecnica, mentre dovranno essere contemporaneamente portati a soluzione i problemi strutturali con il riordino fondiario, l'avvio della attività degli enti di sviluppo, la realizzazione di nuove attrezzature di mercato. Nel corso del 1965 gli investimenti dovranno aumentare a 386 miliardi.

*Variazioni percentuali di consuntivo e di previsione.*

(in termini reali)

	1963 Consuntivo	1964 Anticipazione	1965 Previsione
Agricoltura . . . . .	0,0	+ 4 ÷ 5	+ 2,5
Industria . . . . .	+ 6,8	+ 1 ÷ 2	+ 6 ÷ 6,5
Attività terziaria . . . . .	+ 5,5	+ 3	+ 4
Reddito nazionale reale . . . . .	+ 4,8	+ 2,5 ÷ 3	+ 3 ÷ 4
Consumi . . . . .	+ 8,6	+ 3,2	+ 3 ÷ 4
Investimenti. . . . .	+ 4	— 5,3	0,0 ÷ 6
Prezzi beni e servizi (al minuto) . . . . .	+ 8,3	+ 5,9	+ 3,6

LE ENTRATE DELLO STATO

3. — Le previsioni di entrata per l'anno finanziario 1965 assommano a 6.619.698,2 milioni e riguardano:

- le entrate tributarie . . . . .	per milioni 6.233.250
- le entrate extra-tributarie . . . . .	» » 305.216,6
- le entrate per alienazione e ammortamento di beni . . . . .	» » 56.461,6
- le accensioni di prestiti . . . . .	» » 24.770

Rispetto alle previsioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, esse presentano un aumento netto di milioni 3.622.512,6: rispetto alle previsioni annuali 1° luglio 1964- giugno 1965, formulata nel bilancio annuale, che a seguito della legge di riforma del bilancio, fu ritirato e sostituito dal bilancio semestrale, le previsioni di entrata per il 1965 segnano un aumento, in massima parte tributario, di milioni 463.676,4 pari al 7,4 per cento.

Tale aumento è stato determinato dall'andamento delle previsioni dei singoli cespiti di gettiti, che si presume di realizzare nell'anno 1965, sulla base della valutazione della naturale dilazione della materia imponibile per effetto dell'incremento delle attività produttive e della espansione del reddito nazionale. Sono stati inoltre considerati i gettiti dei provvedimenti fiscali adottati dal Governo

nel corso del 1964 per il reperimento dei fondi necessari all'attuazione di interventi anticongiunturali. Fra questi è stato considerato anche il gettito del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, convertito con modificazioni in legge 12 aprile 1964, concernente l'istituzione di una imposta speciale sugli acquisti di taluni prodotti (miliardi 60).

L'abolizione di questa imposta speciale, decisa dal Consiglio dei Ministri in data 11 novembre, non dovrebbe avere incidenza sul bilancio, surrogando il gettito previsto l'incremento fiscale ordinario dovuto alla espansione della base impositiva per la conseguente ripresa della produzione automobilistica. La tassa speciale sulle auto era stata adottata per bloccare le importazioni, rallentare la domanda di automobili, bloccare la tensione inflazionistica a difesa dei salari reali. Mutata la situazione congiunturale con rischi di crisi per l'industria automobilistica e per quella meccanica, ad essa collegata, la tassa speciale è stata abolita al fine di togliere un ostacolo alla produzione. La manovra congiunturale non può infatti non essere elastica, ma, soprattutto in questo settore, deve trovare il suo corollario nella programmazione; dovrà per altro essere riconsiderato, nei limiti di un nuovo decreto-legge impositivo, il settore dei natanti, per il quale sembrano non sussistere ed essere giustificate le preoccupazioni insorte per il settore automobilistico.

Le entrate tributarie raggiungono il 94,2 per cento del totale delle entrate previste per il 1965 e si presentano così distribuite:

	In milioni di lire	Percentuale di concorso al totale
Imposte sul patrimonio e reddito . . . . .	1.587.215	25,5 %
Tasse e imposte sugli affari . . . . .	2.386.248	38,3 %
Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane . . . . .	1.545.290	24,8 %
Monopoli . . . . .	630.655	10,1 %
Lotti, lotterie ed altre attività di gioco . . . . .	83.842	1,3 %
	<u>6.233.250</u>	<u>100,0 %</u>

Le previsioni di entrata sono state elaborate con il massimo di approssimazione a quello che potrà essere il gettito reale e sulla base di parametri che hanno escluso eccessi di prudenza: è perciò da escludere per il 1965 un incremento delle entrate al di là delle previsioni, tale da consentire il finanziamento di nuove voci di spesa nel corso dell'esercizio.

Da questo punto di vista la politica dell'entrata per il 1965 presenta ben ristretti li-

miti di manovre. La espansione delle entrate tocca ormai limiti di sopportabilità nella sua incidenza sul reddito nazionale, soprattutto per la più rapida e consistente lievitazione degli oneri contributivi. Una accentuazione della politica fiscale potrebbe da un lato provocare flessioni, che già compaiono nel gettito di taluni importanti contributi e dall'altro lato inaridire le stesse fonti di produzione del reddito.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il prelievo fiscale d'altra parte va ormai considerato come uno tra i molteplici strumenti con i quali lo Stato realizza una sua politica economica, da manovrare in coordinazione con tutto un contesto di interventi e in coerenza con gli obiettivi di breve e lungo periodo. Ma lo strumento fiscale è in Italia troppo poco elastico e soprattutto scarsamente manovrabile per assicurare spostamenti di risorse dall'una all'altra destinazione.

Per questo è urgente provvedere, oltre che ad una sempre migliore qualificazione della entrata con un accrescimento progressivo della incidenza della imposizione diretta, ad assicurare l'unità nella sovranità tributaria riportando allo Stato e direttamente alla competenza del Ministero delle finanze l'amministrazione di ogni prelievo pubblico e ad adeguare i mezzi e gli strumenti dell'amministrazione finanziaria ai compiti che le sono affidati. Tutto ciò va inquadrato nella riforma tributaria, in fase di elaborazione e la cui realizzazione deve essere accelerata al massimo nonostante le difficoltà congiunturali (che comportano una tensione e una inelasticità delle entrate) soprattutto per iquadrarla nella po-

litica di piano, al cui servizio deve essere posta.

La pressione fiscale e parafiscale è cresciuta dal 1954 al 1963 dal 29,8 per cento al 36,3 per cento: la maggiore lievitazione di tale percentuale si deve agli enti previdenziali (dall'8,1 al 12,7 per cento) mentre lo Stato ha assorbito dal 18 al 20,4 per cento del reddito nazionale e gli enti locali sono scesi dal 3,3 al 2,6 per cento. Siamo giunti ad una pressione complessiva che è dell'ordine di grandezza relativa circa pari a quella dei grandi Paesi moderni, sebbene il reddito medio *pro capite* è la metà o un terzo di quelli. Il ritmo dell'ascesa tributaria è stato pressoché continuo durante questo decennio (con una dinamica frammentaria ed episodica) e ha assunto rilevanza negli ultimi tre-quattro esercizi in corrispondenza di un saggio di incremento rilevante delle spese statali determinato dai crescenti bisogni del Paese sottoposto ad un vigoroso anche se disorganico processo di sviluppo.

Qualche cifra riassuntiva potrà offrire un quadro delle modificazioni relative al più recente quattordicennio:

*Entrate tributarie e reddito pro-capite.*

ESERCIZI	Entrate tributarie pro-capite	Indice	Reddito pro-capite	Indice
1950-51	27.172	100,0	162.795	100,0
1955-56	48.201	177,4	243.312	149,5
1961-62	73.340	269,9	341.399	209,7
1962-63	95.908	352,0	419.009	257,3
1963-64	106.414	391,6	469.711	288,5

La suddivisione amministrativa fra imposte dirette ed indirette, mostra un leggero ma

continuo miglioramento della proporzione assunta dalla imposizione diretta:

ESERCIZI	IMPOSTE DIRETTE		IMPOSTE INDIRETTE	
	Indice	Incidenza %	Indice	Incidenza %
1950-51.	100,0	19,0	100,0	81,0
1955-56.	201,4	20,9	198,1	79,1
1961-62.	420,8	24,2	309,8	75,8
1962-63.	482,4	24,0	358,9	76,0
1963-64.	551,5	24,4	400,7	75,6

Quanto alla composizione delle entrate tributarie, esso mostra un aumento relativo delle imposte sul reddito e sul patrimonio e delle tasse e imposte sugli affari, una rela-

tiva stabilità della parte afferente alle dogane e una contrazione dell'importanza relativa dei monopoli e del lotto.

## IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

*Composizione delle entrate tributarie in percentuali.*

ESERCIZI	Sul reddito e patrimonio	Tasse e imposte sugli affari	Dogane	monopoli	Lotto
1950-51 . . . . .	20,0	36,2	23,9	18,0	1,9
1955-56 . . . . .	22,2	35,9	25,7	14,5	1,7
1961-62 . . . . .	25,5	37,5	23,9	11,7	1,4
1962-63 . . . . .	23,3	38,1	24,3	10,9	1,4
1963-64 . . . . .	25,6	38,1	24,4	10,4	1,5
1965 . . . . .	25,5	38,3	24,8	10,1	1,3

Ma in valori assoluti l'aumento è stato rilevante, in tutti gli aggregati:

*Indice delle entrate tributarie nei grandi settori.*

ESERCIZI	Sul reddito e patrimonio	Tasse e imposte sugli affari	Dogane	Monopoli	Lotto
1950-51 . . . . .	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1955-56 . . . . .	203,0	181,6	196,9	147,3	168,9
1961-62 . . . . .	422,1	342,5	331,0	214,1	254,2
1962-63 . . . . .	484,6	401,7	388,6	232,1	279,0
1963-64 . . . . .	549,7	451,7	437,8	248,3	344,7

Modificazioni profonde, quindi, sia nel livello della pressione fiscale statale, sia nell'area imponibile e nella composizione qualitativa del complesso dei tributi. Il nostro sistema fiscale ha visto ampliato il proprio raggio d'azione ed ha dovuto inserirsi in una economia in rapida evoluzione. Questo mentre i compiti della pubblica amministrazione nel campo economico — che vede via via ampliarsi la produzione di reddito nazionale che passa attraverso l'ente pubblico o che ne è condizionata nella formazione e destinazione — si sono andati facendo sempre più vasti e complicati. La pubblica amministrazione deve tenere il passo, nella sua efficienza e nel suo pronto adeguamento, con i compiti assegnatigli da codesta evoluzione politica e tecnologica: altrimenti è l'ordinato sviluppo economico del Paese che ne paga il costo dell'inerzia o del ritardo.

Per questo, a conclusione di questa sommaria analisi della entrata, dobbiamo auspicare una profonda riforma semplificatrice dello strumento fiscale e una rapida riforma

tributaria basata, quali orientamenti di fondo, sulla massima chiarezza e semplicità del tributo, la personalizzazione della imposizione diretta, il massimo di generalità della imposizione tributaria con poche voci, aliquote elastiche e una base imponibile assai ampia.

Solo così facendo l'amministrazione finanziaria, ammodernata nelle sue strutture e fornita di uno strumento fiscale efficiente ed elastico, potrà essere un valido sostegno per una politica della spesa pubblica sempre più intimamente inserita nell'attività economica.

## LA NUOVA CLASSIFICAZIONE

4. — Secondo la nuova classificazione delle entrate e delle spese dello Stato, fissata (a partire dal 1° gennaio 1965) dalla legge 1° marzo 1964, n. 62, e adottata dal Governo, le spese si ripartiscono:

— in due titoli, secondo che siano spese di pertinenza della parte corrente (o di fun-



IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

zionamento e mantenimento) ovvero della parte in conto capitale (o di investimento);

- in dieci sezioni, secondo una classificazione funzionale rivolta a dare una visione dei settori in cui si estrinseca l'attività dello Stato;

- in rubriche, secondo l'organo che amministra la spesa od ai cui servizi si riferiscono gli oneri relativi;

- in categorie, secondo una classificazione economica utile a dare un quadro della natura e della destinazione economica della spesa: le categorie sono, nel bilancio 1965, fissate in numero di nove per la parte corrente ed in numero di sette per la parte in conto capitale;

- in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

Le entrate e le spese connesse ad operazioni di accensione e di rimborso di prestiti sono esposte nel bilancio distintamente da tutte le altre.

LE SPESE DELLO STATO

5. — Le previsioni di spesa per l'anno finanziario 1965 assommano ad un importo di

milioni 7.276.290,8 in cui sono comprese le somme accantonate in relazione a provvedimenti legislativi in corso all'atto della presentazione del progetto di bilancio per milioni 385.548,8 (fondo globale).

L'incremento della spesa è da commisurare al 5,1 per cento ed è determinato sia dall'incidenza, rispetto al bilancio semestrale luglio-dicembre 1964, di nuove leggi o di provvedimenti legislativi in corso, sia dall'adeguamento degli stanziamenti di bilancio alle previste occorrenze di gestione.

La spesa di milioni 7.276.290,8 include milioni 250.116,3 per oneri relativi al rimborso di prestiti.

Il restante importo di milioni 7.026.174,5 che si suddivide in milioni 5.676.642,9, per la parte corrente (o di funzionamento e mantenimento) e in milioni 1.349.531,6 per la parte in conto capitale (o di investimento) può essere riassunta in voci funzionali ed economiche, che commenteremo brevemente per dare un senso preciso e un giudizio di merito della politica della spesa seguita dal Governo.

Nel quadro generale riassuntivo il bilancio di previsione per il 1965 risulta così composto:

ENTRATE.		SPESE.	
(milioni di lire).		(milioni di lire).	
Tributarie . . . . .	6.233.250,0	Correnti . . . . .	5.676.642,9
Extra tributarie . . . . .	305.216,6	In conto capitale . . . . .	1.349.531,6
	<hr/>		<hr/>
	6.538.466,6		7.026.174,5
Spese correnti . . . . .	5.676.642,9		
	<hr/>		
Differenza . . . . .	861.823,7		
	<hr/>		
Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti . . . . .	56.461,6	Rimborso di prestiti . . . . .	250.116,3
	<hr/>		<hr/>
	6.594.928,2		
Accensione di prestiti . . . . .	24.770,0		
	<hr/>		
TOTALE ENTRATE . . . . .	6.619.698,2	TOTALE SPESE . . . . .	7.276.290,8
	<hr/>		
Disavanzo per il 1965 . . . . .	656.592,6		

Le entrate tributarie costituiscono il 94,2 per cento del totale delle entrate; quelle extra tributarie il 4,2 per cento.

Le spese correnti rappresentano il 78 per cento delle spese, quelle in conto capitale il 18,6 per cento.

Le spese correnti assorbono solo l'86,8 per cento delle entrate tributarie ed extra tributarie. L'eccedenza delle entrate (861,8 miliardi per le entrate tributarie ed extra tributarie e 56,5 miliardi di entrate per alienazioni, ammortamenti di beni patrimoniali e rimborso di crediti) copre solo il 68 per cento delle spese in conto capitale.

Il residuo 32 per cento, pari a miliardi 656,6, rappresenta il disavanzo finanziario; poiché le entrate coprono il 91 per cento della spesa, il disavanzo finanziario di miliardi 656,6 corrisponde al 9 per cento della spesa complessiva.

Commisurato, per raffronto indiretto, al disavanzo del bilancio semestrale luglio-dicembre 1964, il disavanzo per il 1965 presenta una contrazione di 38,6 miliardi.

Questi dati ci permettono di rilevare che, anche nelle previsioni del bilancio 1965, il Governo per contenere e arrestare ogni spinta inflazionistica e per operare ai fini della stabilizzazione economica, si è ispirato a due ben precise direttive: a) a mantenere il disavanzo finanziario al di sotto del limite fisiologico e di sicurezza del 10 per cento rispetto alla spesa totale; b) collegare dinamicamente l'incremento della spesa pubblica al tasso di espansione del reddito nazionale ancorandolo al limite massimo del 5 per cento. La riduzione del disavanzo per suo conto sottolinea il rigoroso impegno del Governo, primo rispetto a tutti gli altri soggetti economici, a contenere e limitare la formazione di liquidità del mercato entro termini che non creino squilibri nel sistema dei prezzi e nella bilancia dei pagamenti.

Il finanziamento della spesa pubblica col *deficit* ha infatti funeste conseguenze sul valore della moneta.

Per apprezzare nel suo giusto valore il risultato concreto di questo impegno, che si iscrive nell'azione generale di ricerca di un nuovo equilibrio tra mezzi monetari e disponibilità effettiva di beni, deve essere tenuto presente che esso non è stato ottenuto a danno dei programmi di sviluppo economico e sociale, ma attraverso un più rigoroso rapporto fra incremento delle entrate (+7,4 per cento) e delle spese (+5,1 per cento) e una severa qualificazione della spesa per contenere le spese correnti e di funzionamento e per incrementare, entro i limiti di possibilità offerti da un bilancio pregiudizialmente rigido, le spese di investimento.

Lo sforzo sviluppato dal Governo per qualificare la spesa può agevolmente essere rilevato da una analisi sia pure sommaria della classificazione funzionale delle spese.

La logica di tale qualificazione, realizzata in perfetta coerenza con gli indirizzi della relazione previsionale e programmatica che fa da robusto supporto al bilancio di previsione 1965, si ispira agli obiettivi generali della programmazione di eliminazione dei tradizionali squilibri e di soddisfacimento dei consumi civili.

Infatti la politica della spesa, che è realizzata dal bilancio di previsione, mentre si inquadra nella presente e nella prevedibile situazione economica dei prossimi dodici mesi, mira a contribuire per la sua parte al superamento della avversa congiuntura e insieme ad operare per lo sviluppo di quei settori (scuola, edilizia, ospedali, ecc.) che appaiono già chiaramente prioritari per la futura programmazione.

Da questo punto di vista è del tutto infondata l'accusa che è stata rivolta da parte comunista al bilancio 1965 di « bilancio conservatore », che consolida strutture arretrate e aumenta le contraddizioni. Tale infatti non può essere definito un bilancio, che vuole preparare la programmazione e si caratterizza, pur con le sue dimensioni di previsione a breve termine, per precise e qualificanti scelte prioritarie della spesa.

IV LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

*Entrate e spese di competenza del bilancio dello Stato.*

(miliardi di lire)

ESERCIZI	PARTE EFFETTIVA			MOVIMENTO DI CAPITALI			IN COMPLESSO		
	Entrata	Spesa	Avanzo + Disa- vanzo —	Entrata	Spesa	Avanzo + Disa- vanzo —	Entrata	Spesa	Avanzo + Disa- vanzo —
1954-55 . . . . .	2.314,5	2.622,8	— 308,3	308,7	136,5	+ 127,2	2.623,2	2.759,3	— 136,1
1955-56 . . . . .	2.509,6	2.803,2	— 293,6	253,8	98,0	+ 155,8	2.763,4	2.901,2	— 137,8
1956-57 <sub>1</sub> . . . . .	2.808,4	2.956,4	— 148,0	174,6	112,8	+ 61,8	2.893,0	3.069,2	— 86,2
1957-58 . . . . .	3.098,6	3.323,2	— 224,6	353,1	391,9	— 38,8	3.451,7	3.715,1	— 263,4
1958-59 . . . . .	3.248,4	3.372,5	— 124,1	150,2	248,7	— 98,5	3.398,6	3.621,2	— 222,6
1959-60 . . . . .	3.684,2	4.010,5	— 326,3	904,9	590,6	+ 314,3	4.589,1	4.601,1	— 12,0
1960-61 . . . . .	3.949,2	4.357,5	— 408,3	355,6	324,6	+ 31,0	4.304,8	4.682,1	— 377,3
1961-62 . . . . .	4.548,2	4.847,6	— 299,4	405,1	521,5	— 116,4	4.953,3	5.369,1	— 415,8
1962-63 . . . . .	5.250,8	5.684,2	— 433,4	162,3	412,6	— 250,3	5.413,1	6.096,8	— 683,7
1963-64 . . . . .	5.265,3	5.654,4	— 389,1	53,3	469,8	— 416,5	5.318,6	6.124,2	— 805,6
1964-sem. . . . .	2.946,9	3.126,1	— 179,2	50,2	137,9	— 87,7	2.997,1	3.264,1	— 266,9

LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE

6. — La classificazione delle spese correnti e in conto capitale per categorie in rapporto

ai settori funzionali, in cui si esplica l'attività dello Stato, fornisce questo quadro di insieme per ordine di importanza:

	In milioni di lire	Percentuale
1. — Istruzione e cultura . . . . .	1.348.974,6	19,2
2. — Azione e interventi nel campo economico . . . . .	1.268.797,6	18,0
3. — Difesa nazionale . . . . .	968.350,4	13,9
4. — Azione e interventi nel campo sociale . . . . .	873.410,4	12,4
5. — Amministrazione generale . . . . .	404.797,9	5,7
6. — Sicurezza pubblica . . . . .	371.768,2	5,3
7. — Giustizia . . . . .	124.003,7	1,8
8. — Azione e interventi nel campo delle abitazioni . . . . .	79.804,9	1,1
9. — Relazioni internazionali . . . . .	56.737,1	0,8

Residuano milioni 1.529.529,7, pari al 21,8, impegnati per oneri che non sono funzionalmente ripartibili.

Sono ivi raggruppati: spese per interessi di debiti pubblici; spese per interventi a favore della finanza regionale e locale; spese

per la liquidazione di oneri di guerra e per l'esecuzione del trattato di pace; i fondi di riserva e speciali; il fondo globale per miliardi 385,5, che comprende le somme accantonate in fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

*Spese dello Stato secondo la classificazione funzionale.*  
(miliardi di lire)

VOCI	ESERCIZI							Incremento medio % per esercizio
	1956-57	1957-58	1958-59	1959-60	1960-61	1961-62	1962-63	
Amministrazione generale . . . . .	{ V 222,3	243,6	237,0	342,8	294,4	353,7	386,6	9,8
	{ % 7,2	6,5	6,5	7,4	6,3	6,6	6,4	
Difesa Nazionale . . . . .	{ V 500,9	549,1	554,4	607,0	648,8	692,7	798,8	8,1
	{ % 16,3	14,8	15,3	13,2	13,8	12,9	13,1	
Giustizia e ordine pubblico . . . . .	{ V 203,0	222,2	226,8	257,2	285,4	297,8	349,8	9,5
	{ % 6,6	6,0	6,3	5,6	6,1	5,5	5,7	
Relazioni internazionali . . . . .	{ V 30,7	41,1	35,4	42,2	41,8	48,4	52,5	9,4
	{ % 1,0	1,1	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	
Istruzione e cultura . . . . .	{ V 423,0	469,4	517,3	577,2	709,6	816,2	1.047,9	16,3
	{ % 13,8	12,6	14,3	12,5	15,1	15,2	17,2	
Azione ed interventi nel campo delle abitazioni . . . . .	{ V 63,8	69,3	74,5	92,0	92,9	94,7	51,3	3,7
	{ % 2,1	1,9	2,1	2,0	2,0	1,8	0,8	
Azione ed interventi nel campo sociale . . . . .	{ V 422,7	464,2	501,4	547,4	606,2	666,5	834,0	12,0
	{ % 13,8	12,5	13,8	11,9	12,9	12,4	13,7	
Azione ed interventi nel campo economico . . . . .	{ V 649,5	787,1	758,5	1.043,1	1.010,4	1.189,0	1.446,5	14,3
	{ % 21,2	21,2	21,0	22,6	21,6	22,2	23,7	
Oneri non ripartibili . . . . .	{ V 456,1	498,3	494,4	526,2	591,5	683,1	688,4	7,1
	{ % 14,9	13,4	13,7	11,4	12,7	12,6	11,3	
Oneri non funzionali . . . . .	{ V 97,1	370,8	221,4	566,1	401,1	527,0	439,2	28,6
	{ % 3,1	10,0	6,1	12,3	8,6	9,8	7,2	
TOTALE . . . . .	3.069,1	3.715,1	3.621,2	4.601,1	4.682,1	5.369,1	6.096,8	12,1

V = Valore.  
% = Percentuale sul totale dell'esercizio.

Al primo posto figurano, con precedenza assoluta, gli stanziamenti per la istruzione e la cultura, che, rapportati soprattutto alle spese destinate alla difesa, collocano l'Italia percentualmente all'avanguardia di ogni altro Paese civile e moderno: un complesso di 1.349 miliardi, di cui ben 1.272,9 vanno alla istruzione (finanziamento delle istituzioni scolastiche, accademie, biblioteche, antichità e belle arti, edilizia scolastica, ricerca scientifica) e 76,1 miliardi sono impegnati per le informazioni, il teatro e la proprietà intellettuale.

In questa sezione sono elencati i finanziamenti per la ricerca scientifica nel 1965. L'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, « Organizzazione e sviluppo della ricerca

scientifica » raccomanda che negli stati di previsione posizione di evidenza abbiano le voci « spese per la ricerca scientifica » e per questo sembra opportuno raccomandare che nei prossimi bilanci una sottosezione della sezione « istruzione e cultura » evidenzii, in modo autonomo e specifico, gli stanziamenti per questo particolare settore di intervento.

La ricerca scientifica assumerà infatti viepiù rilievo ed importanza sia in riferimento all'ampliamento del patrimonio di pura conoscenza del Paese e sia alla soluzione dei suoi problemi di ordine economico.

La ricerca per la soluzione dei problemi di ordine economico si svolgerà su tre rami principali: salute, alimentazione, produzione di beni.

Fra i temi che ad essi appartengono e che dovranno risentire gli effetti della ricerca giova ricordare l'industrializzazione dell'edilizia, la meccanizzazione delle aziende agricole, l'automazione dell'industria meccanica (con speciale riguardo alle macchine utensili), lo sfruttamento delle energie endogene. Sono temi che, mentre presentano carattere di urgenza, assumono ampiezza e rilievo sul piano nazionale e che, per questo, sono inseriti e compresi nei programmi di ricerca, approvati dal Comitato dei Ministri di cui alla legge 283 e affidati al C.N.R.

Varrà a questo riguardo ricordare al Governo e al Parlamento che gli uffici amministrativi degli enti di ricerca, finanziati dallo Stato, incontrano grosse difficoltà di ordine burocratico. Essi sono posti assai spesso di fronte al grave dilemma: o applicare le leggi e i regolamenti esistenti, antiquati e anacronistici, o trascurare e addirittura violare le norme pur di realizzare con efficace sollecitudine la ricerca a cui sono chiamati. È necessario e urgente quindi non solo garantire ad essi, con regolarità e continuità, stanziamenti via via crescenti, ma anche — e questo con immediatezza — una regolamentazione adeguata e moderna che snellisca le operazioni amministrative ad essi richieste.

Ricorderemo infine che per il 1965 alla ricerca scientifica sono destinati miliardi 107,6 così distribuiti:

Ministero pubblica istruzione 31 miliardi; C.N.R. 22,71; C.N.E.N. 25; altri Ministeri 6 miliardi e 22,95 miliardi per la partecipazione ad organismi internazionali.

La sezione « Azione ed interventi nel campo economico », che è la seconda in ordine di importanza e di dimensione degli stanziamenti, inquadra per un ammontare di 1.268,8 miliardi, pari al 18 per cento della spesa corrente e in conto capitali, tutte le spese che lo Stato è chiamato a sostenere nel 1965 per il progresso economico del Paese attraverso interventi che interessano i settori delle opere pubbliche, dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dei trasporti e delle comunicazioni.

È in questa sezione, in modo particolare, che si riflette la corrispondenza delle appostazioni di bilancio alle esigenze di una azione a breve termine inquadrata nella logica della programmazione così come postulata dalla relazione previsionale e programmatica.

La elencazione delle varie voci rivela infatti che il Governo, preso atto che la situazione economica sta evolvendo nel senso giusto e che è necessario sostenere questo avvio

del processo di ripresa, si propone di utilizzare il bilancio di previsione per:

a) il rilancio degli investimenti; la rottura di una situazione di stagnazione; la ripresa del ritmo di sviluppo;

b) la ripresa del risparmio privato, che è urgente torni a fluire fiducioso nell'avvenire economico del Paese;

c) la espansione delle esportazioni poiché una nuova espansione delle attività produttive richiederà un incremento delle importazioni e l'equilibrio nella bilancia commerciale dovrà essere appunto garantito da un adeguato livello delle esportazioni.

Anche la sezione « difesa nazionale » sollecita qualche breve considerazione. Essa raggruppa le spese per il funzionamento dei servizi dell'amministrazione militare e quelle per l'organizzazione, il mantenimento, l'allestimento e il potenziamento delle Forze armate.

La spesa complessiva di 968,4 miliardi può essere distinta in spese per il normale funzionamento delle amministrazioni militari con 861,6 miliardi e spese per il potenziamento della difesa con 106,8 miliardi. Queste due cifre confermano che per le tre Armi (marina, esercito, aeronautica) delle nostre Forze armate, oggi ricostituite, rafforzate e ammodernate, si imponga, sull'esempio di altri paesi, una radicale riforma: bisogna puntare sulla creazione di una forza numericamente ridotta ma più efficiente per preparazione tecnica degli uomini e per dotazione di mezzi e strumenti. Al riguardo, va tenuto presente che, per la politica estera seguita dall'Italia, marina e aeronautica si collocano e operano nel quadro di un sistema integrato. Una riforma siffatta, verso la quale sembra già muoversi il Governo, apporterà un notevole sgravio al bilancio dello Stato, il quale per i suoi dipendenti « militari » in attività di servizio, compreso il personale dei corpi di polizia, erogherà nel 1965 la non indifferente somma di 508.045,4 miliardi. I servizi relativi all'Arma dei Carabinieri, raggruppati nella classificazione funzionale tra gli stanziamenti della « sicurezza pubblica », che comprende inoltre i servizi della pubblica sicurezza e i servizi antincendi, comportano un onere di 158,8 miliardi.

La sezione « azione e interventi nel campo sociale » considera, con un costo di 873,4 miliardi, l'attività dello Stato nei settori della previdenza sociale e del lavoro; dell'assistenza e beneficenza; dell'igiene e sanità (tutte le spese che lo Stato sostiene per la tutela

della salute pubblica, incluse quelle per acquedotti, opere ospitaliere, igieniche e sanitarie: milioni 88.943,1); le pensioni di guerra.

I servizi delle pensioni di guerra comportano stanziamenti per milioni 251.730,2.

### IN FONDO GLOBALE

Abbiamo già sottolineato come dalla assai vasta categoria « oneri non ripartibili » in una classificazione funzionale faccia parte anche il fondo globale, con una somma di stanziamenti, per la parte corrente e per la parte in conto capitale, di milioni 385.548,8.

La sua ripartizione fra i diversi Ministeri si ispira anch'essa a ben individuati criteri di scelta prioritaria, che qualificano il bilancio e confermano la coerenza del Governo nel collegare i singoli elementi costitutivi del bilancio stesso agli obiettivi della politica a breve e a lungo termine. Per ordine di entità degli stanziamenti accantonati, la ripartizione segue questa graduatoria:

1° *Tesoro* — miliardi 154,5: di rilievo la costituzione di fondi di dotazione presso l'I. SVE.I.MER., I.R.F.I.S., C.I.S. per mutui alle piccole aziende industriali, 34 miliardi; nuove provvidenze per le pensioni di guerra, 16 miliardi; proroga provvidenze per le zone depresse del Sud e del Centro-Nord, 89 miliardi.

2° *Agricoltura* — miliardi 82,2: autorizzazione di spesa per gli enti di sviluppo, 32 miliardi; per il riordinamento delle strutture fondiarie e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, 40,1 miliardi.

3° *Istruzione* — miliardi 36,6: per la proroga del piano della scuola, 25,6 miliardi; provvidenze per l'edilizia scolastica, 2 miliardi.

4° *Lavori pubblici* — miliardi 32,6: provvidenze per l'edilizia scolastica, 10,2 miliardi; programma straordinario di opere portuali, 10 miliardi; programma straordinario di opere ospitaliere, 3 miliardi; per l'edilizia economica e popolare, 3,8 miliardi.

5° *Industria* — miliardi 26,1: contributo al C.N.E.N. per 25 miliardi; incentivi alle medie e piccole industrie, 1 miliardo.

6° *Marina mercantile* — miliardi 20: provvidimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

7° *Lavoro* — miliardi 13,5: contributo statale a favore della gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Seguono nell'ordine: Partecipazioni statali: 5 miliardi; Interno: 5,6; Turismo, 2,8; Trasporti, 1,3; Commercio Estero, 1.

### LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

7. — Le spese correnti o di funzionamento e mantenimento e quelle in conto capitale o di investimento possono avere una classificazione economica, rilevante al fine di dare un quadro della loro natura e della loro destinazione economica. Esse si raggruppano in categorie.

Categorie per le spese correnti nel bilancio 1965 risultano le seguenti:

	In milioni di lire	Percentuale
1. — Servizi degli organi costituzionali dello Stato . . . . .	21.665,0	0,3
2. — Personale in attività di servizio . . . . .	1.973.864,0	28,0
3. — Personale di quiescenza . . . . .	390.313,2	5,6
4. — Acquisto di beni e servizi . . . . .	723.073,7	10,6
5. — Trasferimenti . . . . .	1.838.331,3	26,2
6. — Interessi . . . . .	301.822,1	4,3
7. — Poste correttive e compensative delle entrate . . . . .	256.411,3	3,6
8. — Ammortamenti . . . . .	10.954,0	0,2
9. — Somme non attribuibili . . . . .	160.198,3	2,3
	<hr/>	<hr/>
	5.676.642,9	80,8
	<hr/>	<hr/>

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le spese in conto capitale o di investimenti si raggruppano a loro volta in:

	Milioni	Percentuale
1. - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato .	132.294,5	1,9
2. - Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato . . . . .	3.971,0	—
3. - Trasferimenti . . . . .	756.906,9	10,8
4. - Partecipazioni azionarie e conferimenti . . . . .	70.500,0	1,0
5. - Concessioni di crediti e anticipazioni per finalità produttive .	31.425,0	0,4
6. - Concessioni di crediti e conferimenti per finalità non produttive . . . . .	55.246,0	0,8
7. - Somme non attribuibili. . . . .	299.188,6	4,3
	<u>1.349.531,6</u>	<u>19,2</u>
	<u>7.026.174,5</u>	<u>100,0</u>

Come la classificazione funzionale della spesa, così anche la ripartizione per Ministeri delle spese secondo la classificazione economica, viene allegata al quadro generale con apposita tabella, secondo le proposte avanzate dai relatori e approvate dalla Commissione speciale.

IL PERSONALE DELLO STATO

8. — Su due aggregati del titolo I - spese correnti - sembra opportuno soffermare l'attenzione della Camera. Anzitutto sulle spese per il « personale in attività di servizio ».

Questa categoria raggruppa le spese relative alle competenze in denaro da corrispondere per il 1965, quale corrispettivo delle prestazioni da essi rese, ai dipendenti in attività di servizio.

Sono inclusi nel bilancio per il 1965 stanziamenti per milioni 1.973.864, pari al 28 per cento della spesa complessiva dello Stato - spesa corrente e in conto capitale - essi possono essere ripartiti nelle seguenti quattro categorie di personale:

	Spesa complessiva, comprensiva di assegni fissi, competenze accessorie e oneri previdenziali
- personale civile. . . . .	487.135 -
- personale militare (compreso quello dei corpi di polizia e degli altri corpi armati) . . . . .	508.045,4
, personale insegnante . . . . .	894.766,6
- personale operaio . . . . .	83.917 -
	<u>1.973.864 -</u>

Non sono incluse le analoghe spese recate da provvedimenti legislativi in corso considerati negli appositi fondi speciali. L'ulteriore aumento, a decorrere dal 1° gennaio 1965 della misura della indennità integrativa speciale a favore del personale in servizio e in quiescenza (di cui al decreto del Ministro del tesoro del 26 settembre 1964) e contemplato da un fondo di 33,5 miliardi da ripartire fra i diversi Ministeri inserito nella categoria « somme non attribuibili ».

Le spese relative al trattamento a favore del personale cessato dal servizio attivo (categoria « personale in quiescenza ») sono previste per il 1965 in milioni 390.323,2 (pari al 5,6 per cento della complessiva spesa statale). Vanno aggiunte le spese per il personale delle aziende autonome (ferrovie, monopoli, poste e telegrafi, telefoni, azienda nazionale autonoma delle strade), per miliardi 797 (657 per il personale in servizio e 140 per il personale in quiescenza) e arriviamo ad un totale di miliardi 319,4 che, considerando l'impegno di spesa per il conglobamento, eleva la dimensione della spesa per il personale statale ad una percentuale quasi pari alla metà delle entrate globali.

Si tratta di una dimensione imponente, che pone con forza al Governo e al Parlamento l'impegno di non dilatare ulteriormente la spesa per il personale, mentre si dovrà procedere con urgenza alla riorganizzazione delle strutture e dei servizi della pubblica amministrazione.

Ripetutamente il Governo ha ribadito il suo impegno di promuovere la soluzione dei problemi di ammodernamento, decentramento, miglioramento della pubblica amministrazione e di provvedere al riesame della materia del pubblico impiego. E ormai giunto il

momento di passare dalla fase delle enunciazioni a quella delle realizzazioni.

Le strutture amministrative dello Stato sono antiquate e conformi alle esigenze di uno Stato autoritario di tipo rigidamente accentrato. Il nuovo Stato democratico, concepito dalla Costituzione, è uno Stato profondamente diverso: unitario, ma caratterizzato da strutture politico-amministrative che consentono, alla unità politica della Nazione, il più largo decentramento delle funzioni amministrative e il libero sviluppo delle autonomie locali. È uno Stato al quale si chiede di intervenire in molti campi della vita economica e sociale; la sua burocrazia deve perciò essere efficiente e qualificata per adempiere ai molti compiti cui è chiamata.

L'opera di rinnovamento delle strutture amministrative dello Stato deve essere concepita e attuata in modo organico e deve diventare un fatto politico di primaria importanza. Non è più concepibile la tradizionale contrapposizione fra politica e amministrazione, come se fosse possibile una politica non strettamente legata allo strumento che la deve attuare.

La riforma della pubblica amministrazione deve perciò essere collocata nel quadro della programmazione e svilupparsi su due direttrici fondamentali: *a*) la semplificazione dell'azione amministrativa; *b*) la semplificazione della legislazione.

9. — Una brevissima considerazione sulla categoria « ammortamenti ». Si tratta di una nuova posta, relativa all'ammortamento dei beni patrimoniali dello Stato, voluto dalla legge di riforma n. 62 del 1° marzo 1964. L'introduzione del concetto di ammortamento anche nel bilancio dello Stato appare quanto mai valida per individuare quale quota delle spese statali rivolte ad acquisti e costruzione di beni patrimoniali (i quali sono, per la loro natura, chiamati a partecipare al processo produttivo della pubblica amministrazione per un periodo comprensivo di numerosi esercizi finanziari) possano imputarsi all'esercizio in corso come elemento aggiuntivo del costo dei servizi.

Nella determinazione dell'ammontare delle spese per ammortamento — milioni 10.954 per il 1961 — sono stati esclusi, come indicato dalla legge di riforma, i beni del patrimonio indisponibile così come i beni demaniali; vengono esclusi altresì caserme, armamenti, aeromobili militari, navi da guerra.

In corrispondenza delle spese per ammortamenti nelle entrate, al titolo III, sono iscritti a bilancio milioni 10.954.

10. — Le spese in conto capitale o di investimenti sono previste per il 1965 in miliardi 1.349,5 e raggruppano tutte le erogazioni per investimenti, diretti e indiretti, e quelle per la concessione di crediti e di anticipazioni per finalità non produttive.

Emarginate queste ultime per un totale di miliardi 55,3, le spese di investimento, compresi gli accantonamenti sull'apposito fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso, assommano a miliardi 1.294,2 e interessano:

	Miliardi
	—
— beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato . .	132,3
— beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato . .	4 —
— trasferimenti in conto capitale .	756,9
— partecipazioni azionarie e conferimenti . . . . .	70,5
— concessioni di crediti e anticipazioni per finalità produttive.	31,4
— somme non attribuibili . . . .	299,1
	<u>1.294,2</u>

Considerando i settori di intervento fra i quali queste spese in conto capitale e di investimenti si distribuiscono, possiamo avere un quadro assai indicativo degli orientamenti della spesa pubblica e del tipo di scelte, sempre prioritarie, effettuate dal Governo.

Infatti sono destinati per:

	Miliardi
	—
— opere pubbliche straordinarie (comprese le stradali) . . .	510 —
— interventi di carattere organico a favore del Mezzogiorno . .	279,4
— agricoltura e bonifica . . . .	169,5
— interventi a favore dell'industria nazionale . . . . .	151,5
— addestramento professionale dei lavoratori . . . . .	8 —
— partecipazione ad enti e organismi internazionali . . . .	15,8
— spettacolo, radiotelevisione e turismo . . . . .	14,1
— interventi nel settore trasporti e comunicazioni . . . . .	90,2
— ricerca scientifica . . . . .	51,8
— altri interventi diversi . . . .	3,9
	<u>1.294,2</u>



Rispetto alle analoghe spese considerate nel bilancio semestrale 1° luglio-31 dicembre 1964, vi è un incremento di 735, per oltre 90 miliardi superiore alle esigenze di un secondo semestre e pertanto caratterizzante dell'impegno del Governo di contenere al massimo le spese correnti e di potenziare, nonostante la rigidità del bilancio, le spese di investimento.

Concorrono a determinare questo incremento di 90 miliardi, l'aumento dei fondi di dotazione dell'I.R.I., dell'E.N.I.; la costituzione di fondi di rotazione presso l'I.SVE. I.MER, l'I.R.F.I.S., il C.I.S.; la istituzione del Fondo di dotazione dell'E.F.I.M.; i maggiori contributi al C.N.E.N. e al Consiglio nazionale delle ricerche.

L'importo di miliardi 1.294,2 per le spese di investimento, comprende un ammontare di 760 miliardi destinati a stimolare l'attività produttiva, duecento dei quali rappresentano il finanziamento di iniziative e interventi che hanno già esplicato la loro azione stimolatrice: 560 miliardi invece rappresentano nuovi impegni per il 1965.

I settori nei quali si esplicherà la loro azione di incentivazione, destinata a provocare interventi aggiuntivi per un ammontare valutabile attorno ai 1.200 miliardi, sono relativi soprattutto: al Mezzogiorno 279,4 miliardi; agricoltura 84,5 miliardi; trasporti e comunicazioni 61,8 miliardi; industria navale 48 miliardi; edilizia abitativa 27,1; edilizia scolastica 13,8; edilizia pubblica e infrastrutture 9,9 miliardi; industria cinematografica 13 miliardi; esportazioni 11 miliardi; industrie e artigianato 6,5; ospedali 3 miliardi.

#### LA SPESA DEGLI ENTI LOCALI

11. — Anche l'esame del bilancio di previsione per il 1965 solleva il problema della finanza locale. La situazione finanziaria degli enti locali è infatti andata peggiorando fino a determinare una situazione drammatica.

Nel quinquennio tra il 1959 e il 1963 il volume delle spese effettive degli enti locali è cresciuto dell'83 per cento, a fronte di un aumento delle entrate effettive nello stesso periodo del 55 per cento. Correlativamente il *deficit* complessivo degli enti locali è aumentato nel quinquennio dai 329 miliardi del 1959 agli 834 miliardi del 1963 con una progressiva dilatazione e con un aumento dell'indebitamento da 167,8 miliardi a 250,4 miliardi.

Questa situazione è stata determinata da una serie di fattori, tra i quali giova ricordare: l'accrescimento delle spese, in particolare delle spese di carattere sociale e per la pubblica istruzione, in misura superiore all'accrescimento dei redditi sui quali gravano le imposte a favore degli enti locali; i fenomeni provocati dall'urbanesimo, dagli accresciuti consumi e dall'aumento del tenore di vita, che hanno trovato gravi ripercussioni sui bilanci comunali e provinciali; la crescente sperequazione a carico delle collettività minori, dovuta alla accresciuta disparità delle condizioni di base.

Di fronte a tali fenomeni e in previsione degli accresciuti oneri, soprattutto per infrastrutture, che ricadranno sugli enti locali in conseguenza dell'avvio della politica di piano, la circolare del 12 settembre 1963 del Ministero dell'interno alle prefetture per il contenimento della spesa pubblica locale deve essere interpretata come un solido invito ai comuni ad impegnarsi a riequilibrare la finanza locale e a contenere l'aggravamento del disavanzo economico e dell'indebitamento locale, tenendo in giusto conto le esigenze di sviluppo delle comunità amministrate e le disponibilità finanziarie. Contenimento dunque delle spese correnti, soprattutto delle spese per il personale (che in non pochi comuni sono giunte ad assorbire tutte le entrate ordinarie) e nessuna remora da parte delle autorità tutorie e della stessa Commissione centrale per la finanza locale (che per altro dovrebbe essere democratizzata nella sua composizione con una più rilevante presenza dei rappresentanti dei comuni) per gli investimenti produttivi e per mutui per opere pubbliche.

Un invito siffatto appare giustificato solo nella prospettiva di una sollecita ed organica riforma della finanza locale, per la quale ci vogliamo augurare che gli studi condotti in sede governativa stiano ormai per giungere a conclusione.

Ma in attesa di questo riassetto generale della finanza locale e per evitare che l'invito al contenimento della spesa debba paralizzare l'attività comunale e provinciale e umiliare le autonomie locali, il Governo deve usare con la massima efficacia possibile tre strumenti che sono già a sua disposizione: concessione di crediti per integrazione dei bilanci locali con visione moderna delle funzioni e dei compiti degli enti locali; pronta devoluzione delle quote ad essi spettanti del gettito dei tributi erariali; concessione di crediti diretti.

Nei comuni ad economia povera in particolare risulta sempre più difficoltoso il raggiungimento del bilancio economico: uno squilibrio pesante si registra oggi in ben 3.100 comuni contro i 2.014 del 1961. Sembra opportuno da questo punto di vista raccomandare al Governo la istituzione di un fondo speciale di solidarietà, che possa permettere con regolarità annuale di intervenire in sede preventiva a favore dei comuni più poveri per agevolarli nell'opera di soddisfacimento dei compiti di istituto.

La situazione generale dei comuni e delle province, caratterizzata da un crescente squilibrio fra incremento delle entrate ed espansione della spesa, suggerisce ancora di raccomandare al Governo di approntare una nuova disciplina per le spese in conto capitale o di investimento degli enti locali. Sono spese

per consumi civili e per infrastrutture che non sono rinviabili e non possono attendere lunghi tempi di erogazione, indotte come sono dallo sviluppo delle comunità amministrative. Si tratta perciò di assicurare la concessione di contributi statali in conto capitale sulla base di programmi economici e di spesa presentati ai ministeri competenti dopo il vaglio dei comitati regionali per la programmazione, ai quali dovrebbe essere affidato anche il controllo successivo alla concessione dei contributi. Un sistema siffatto renderebbe più rapida l'azione degli enti locali e meno onerosa la realizzazione delle iniziative di investimento programmate. Al Ministero del bilancio dovrebbe essere infine affidato il coordinamento della concessione dei contributi concessi agli enti locali.

DE PASCALIS, *Relatore.*

**TESTO**  
**DEL GOVERNO**

*(Stato di previsione dell'entrata)*

**Art. 1.**

È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1965, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n. 1*).

È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

*(Totale generale della spesa)*

**Art. 2.**

È approvato in lire 7.276.290.757.518 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1965.

*(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)*

**Art. 3.**

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 2*).

**Art. 4.**

È autorizzata per l'anno finanziario 1965 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere al capitolo n. 1953 dello stato di

**TESTO**  
**DELLA COMMISSIONE**

*(Stato di previsione dell'entrata)*

**Art. 1.**

*Identico.*

*(Totale generale della spesa)*

**Art. 2.**

*Identico.*

*(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)*

**Art. 3.**

*Identico.*

**Art. 4.**

*Identico.*

previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 5.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, è stabilita in lire 700 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale per l'anno finanziario 1965.

Art. 6.

Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai sensi dell'articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, è fissato, per l'anno finanziario 1965, in lire 109 miliardi 584.693.750.

Art. 7.

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, per l'anno finanziario 1965 è autorizzata in lire 4.800.000.000, ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

Art 8.

L'assegnazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso, è stabilita per l'anno finanziario 1965 in lire 22.750.000.000, ivi compreso l'onere per il personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 9.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente

Art. 5.

*Identico.*

Art. 6.

*Identico.*

Art. 7.

*Identico.*

Art. 8.

*Identico.*

Art. 9.

*Identico.*

per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonché del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal Comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è stabilito, per l'anno finanziario 1965, in lire 3.844.057.500.

## Art. 10.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Provincie, è stabilito, per l'anno finanziario 1965, in lire 42 miliardi.

## Art. 11.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'anno finanziario 1965, in lire 12.000.000.

## Art. 12.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, il contributo dello Stato, a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321, è stabilito, per l'anno finanziario 1965, in lire 249.735.950 in relazione all'ammontare delle annualità di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.

## Art. 13.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1965, buoni ordinari del tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal Regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonché l'am-

## Art. 10.

*Identico.*

## Art. 11.

*Identico.*

## Art. 12.

*Identico.*

## Art. 13.

*Identico.*

missione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.

È data facoltà, altresì, al Ministro del tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonchè di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione postale per le prestazioni rese ai fini del collocamento dei buoni del tesoro ordinari.

Art. 14.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli nn. 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonchè ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

Art. 15.

Per l'anno finanziario 1965 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche, sono poste a carico del Ministero del tesoro.

Di dette somme, lire 7.300.000.000 sono comprese nello stanziamento del capitolo n. 2959 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e saranno direttamente versate dal Ministero del tesoro, per conto dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso dei costi sostenuti da quest'ultima per il trasporto degli effetti postali ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155 e dell'articolo 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411.

Art. 14.

*Identico.*

Art. 15.

*Identico.*

Art. 16.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli nn. 2411, 3491, 3524 e 3525 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

Art. 17.

Ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e III della legge stessa è fissato, per l'anno finanziario 1965, in lire 300 miliardi.

Art. 18.

Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 21.290.000.000 iscritto al capitolo n. 3442 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

Art. 16.

*Identico.*

Art. 17.

*Identico.*

Art. 18.

*Identico.*

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

## Art. 19.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 2931, 3248 e 3249 dello stato di previsione del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1965, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

## Art. 20.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

## Art. 21.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, il Ministro del tesoro potrà autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari delegati, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

## Art. 22.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41 — primo e secondo comma — del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

## Art. 19.

*Identico.*

## Art. 20.

*Identico.*

## Art. 21.

*Identico.*

## Art. 22.

*Identico.*



(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

Art. 23.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1965, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

Art. 24.

La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1965, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 25.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina per l'anno finanziario 1965, è stabilito in 100.

Art. 26.

Alle spese di cui al capitolo n. 5021 dello stato di previsione del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1965, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 27.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a pagare le spese per l'anno finanziario 1965 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

Art. 23.

*Identico.*

Art. 24.

*Identico.*

Art. 25.

*Identico.*

Art. 26.

*Identico.*

Art. 27.

*Identico.*

1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (*Appendice n. 1*).

Art. 28.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione dei monopoli di Stato, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 28.659.000.000, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1965 dell'Amministrazione stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1967.

L'onere relativo farà carico al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 29.

L'Azienda monopolio banane è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese riguardanti l'anno finanziario 1965, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze. (*Appendice n. 2*).

(*Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative*)

Art. 30.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1965 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 4*).

Art. 31.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per

Art. 28.

*Identico.*

Art. 29.

*Identico.*

(*Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative*)

Art. 30.

*Identico.*

Art. 31.

*Identico.*

il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1965, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

## Art. 32.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili per l'anno finanziario 1965 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n. 1*).

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*)

## Art. 33.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1965, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 5*).

## Art. 34.

Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui all'art. 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, è determinato, per l'anno finanziario 1965, in lire 96.785.000.

## Art. 35.

È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1965, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (*Appendice n. 1*).

(*Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative*).

## Art. 36.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 6*).

## Art. 32.

*Identico.*

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*)

## Art. 33.

*Identico.*

## Art. 34.

*Identico.*

## Art. 35.

*Identico.*

(*Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative*)

## Art. 36.

*Identico.*

Art. 37.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1965, le seguenti assegnazioni:

lire 56.000.000, per i servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

lire 25.000.000, per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprietà dello Stato o degli Enti di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili;

lire 700.000, per il recupero, il trasporto dai ricoveri, il riassetto e il ricollocamento in sede di opere d'arte e di materiale bibliografico e didattico nell'interesse dello Stato o di Enti e privati che svolgono in Italia la loro funzione culturale.

Art. 38.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti, rispettivamente, assegnazioni per spese di personale e per spese di funzionamento degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale e di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.

*(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)*

Art. 39.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1965, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 7*).

Art. 37.

*Identico.*

Art. 38.

*Identico.*

Art. 39.

*Identico.*

Art. 40.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1965, l'assegnazione straordinaria di lire 12 miliardi 700.000.000 per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 41.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1965, la spesa di lire 5.000.000 per il funzionamento della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.

Art. 42.

L'assegnazione a favore della Croce Rossa Italiana per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, è stabilita, per l'anno finanziario 1965, in lire 190.000.000.

Art. 43.

Il fondo di cui all'articolo 2 della legge 30 gennaio 1963, n. 70, occorrente per il pagamento delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie, è stabilito, per l'anno finanziario 1965, in lire 15.000.000.000.

Art. 44.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, il fondo iscritto al capitolo n. 2498 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1965, in relazione alle esigenze connesse con l'attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Art. 45.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanzia-

Art. 40.

*Identico.*

Art. 41.

*Identico.*

Art. 42.

*Identico.*

Art. 43.

*Identico.*

Art. 44.

*Identico.*

Art. 45.

*Identico.*

rio 1965, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 46.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonchè il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1965, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice numero 1*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

Art. 47.

I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'anno finanziario 1965, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 48.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonchè il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1965, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice numero 2*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

Art. 46.

*Identico.*

Art. 47.

*Identico.*

Art. 48.

*Identico.*

## Art. 49.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonchè il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1965, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 3*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

*(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)*

## Art. 50.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1965, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 8*).

## Art. 51.

È autorizzata per l'anno finanziario 1965 la spesa di lire 18.504.500.000 di cui: lire 45.000.000 e lire 30.000.000 per la concessione dei contributi, rispettivamente, alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dal-

## Art. 49.

*Identico.*

*(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)*

## Art. 50.

*Identico.*

## Art. 51.

*Identico.*

le leggi 25 aprile 1957, n. 305 e 18 agosto 1962, n. 1356; lire 87.500.000 per le opere e le attrezzature occorrenti per i servizi di frontiera ai nuovi valichi di confine tra l'Italia e la Svizzera nel territorio del comune di Lavena-Ponte Tresa, ai sensi della legge 12 dicembre 1962, n. 1714 e lire 18.342.000.000 per provvedere:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti, nonché al saldo per il completamento dei lavori connessi con lo svolgimento delle Olimpiadi del 1960;

b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonché alle escavazioni marittime;

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;

g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445 e successive estensioni e modificazioni;

h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo prov-

*Identico.*



visorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168 e 18 luglio 1962, n. 1101.

## Art. 52.

È autorizzata per l'anno finanziario 1965, la spesa di lire 8.380.500.000 — di cui lire 1.300.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 — per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonchè in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 — integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, numero 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 — nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, numero 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217, nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, e degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonchè dei beni delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

## Art. 52.

*Identico.*

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.

Art. 53.

È autorizzata per l'anno finanziario 1965, la spesa di lire 2.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.

Art. 54.

È stabilito, per l'anno finanziario 1965, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, numero 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 1.210.000.000 di cui:

1°) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;

2°) lire 1.000.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati

Art. 53.

*Identico.*

Art. 54.

*Identico.*

ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3°) lire 200.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 55.

Sono altresì stabiliti per l'anno finanziario 1965 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1°) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 300.000.000;

2°) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del 1° comma dell'articolo 1 e del 1° comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 2.045.000.000, di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589, dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 185.000.000, destinate, per lire 92.500.000 all'Italia meridionale e insulare;

b) per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 55.000.000;

c) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificate dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 60.000.000, destinate per lire 30.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 1.300.000.000 destinate, per lire 300 milioni, all'Italia meridionale e insulare;

e) per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e per la costruzione o il comple-

Art. 55.

*Identico.*

tamento degli impianti e reti di fognature nei Comuni contemplati nell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e nell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, modificate ed integrate dalla legge 2 luglio 1960, n. 677, lire 375.000.000, destinate per lire 300.000.000 alle località di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonchè per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 70.000.000;

3°) contributi agli ordinari diocesani od agli Enti mutuanti nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 168, lire 450.000.000;

4°) contributi a favore dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.) — (già U.N.R.R.A.-Casas) — per l'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, di cui all'articolo 12 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, lire 15.000.000.

## Art. 56.

È autorizzata per l'anno finanziario 1965 la spesa di lire 1.200.000.000, per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell'articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

## Art. 57.

Per provvedere alla ricostruzione e alla rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962, è autorizzata, in applicazione delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1431 e 4 novembre 1963, n. 1465, la spesa di lire

## Art. 56.

*Identico.*

## Art. 57.

*Identico.*

2.500.000.000 di cui: lire 105.000.000 per la formazione dei piani delle zone da destinare alla costruzione degli alloggi a carattere economico e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, nonchè per i piani regolatori comunali previsti dagli articoli 20 e 22 della citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431; lire 7.500.000 per la compilazione dei piani di ricostruzione nonchè per compensi ai liberi professionisti incaricati della compilazione dei medesimi previsti dall'articolo 21 della legge stessa; lire 87.500.000 per il ripristino di opere pubbliche di conto dello Stato, distrutte o danneggiate dal detto terremoto (articolo 18, 1° comma, della citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431); lire 400 milioni per la concessione di contributi alle Amministrazioni provinciali e comunali ed altri Enti pubblici per la sistemazione, riparazione e ricostruzione di opere pubbliche, nonchè per la ricostruzione o riparazione di edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza (articolo 18 — secondo comma e seguenti — della legge stessa) e lire 1.900.000.000 per contributi a privati danneggiati dal suddetto terremoto (articolo 3 della citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici le variazioni compensative che si rendessero necessarie.

## Art. 58.

È autorizzata per l'anno finanziario 1965 la spesa di lire 550.000.000 per provvedere alla compilazione del piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129.

## Art. 59.

È autorizzata per l'anno finanziario 1965 la spesa di lire 6.000.000.000 per gli adempimenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, riguardante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, di cui lire 1.500 milioni per il ripristino di opere di Enti

## Art. 58.

*Identico.*

## Art. 59.

*Identico.*

pubblici nelle zone sopradette (articolo 2 - punto 1 della citata legge 4 novembre 1963, n. 1457); lire 2.500.000.000 per le sistemazioni urbanistiche anche connesse con trasferimento degli abitati nelle indicate zone (articolo 3 — punto 1 — della legge stessa) e lire 2.000.000.000 per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata nelle zone di cui sopra.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le variazioni compensative che si rendessero necessarie.

Art. 60.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329 e 23 ottobre 1963, n. 1481, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario comprese quelle di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 22 settembre 1945, n. 676 e 12 ottobre 1945, n. 690, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

Art. 61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con l'attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 638, relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti e della legge 25 gennaio 1962, n. 11, concernente il piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali.

Per l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957, n. 635, concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 26 gennaio 1963, n. 31 e articolo 6

Art. 60.

*Identico.*

Art. 61.

*Identico.*

della legge 21 aprile 1962, n. 181, concernenti contributi ed anticipazioni alle Amministrazioni provinciali per la spesa relativa alla sistemazione generale delle strade classificate provinciali, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le relative variazioni compensative, sia in conto competenza che in conto residui.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, 1° comma, che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato a provvedere alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5085 e 5173 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1965, in dipendenza delle eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11 della legge 3 gennaio 1963, n. 3, apportate ai sensi del 3° comma del medesimo articolo 11.

## Art. 62.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1965, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. (*Appendice n. 1*).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda, per l'anno finanziario 1965, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi iscritti ai capitoli nn. 243 e 244 del detto stato di previsione.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonchè le competenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro

## Art. 62.

*Identico.*

dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

*(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e disposizioni relative)*

Art. 63.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'anno finanziario 1965, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1965, le variazioni compensative conseguenti al trasferimento di unità di personale dal Ministero della difesa a quello del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale dell'aviazione civile — in attuazione della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

Art. 65.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese concernenti l'anno finanziario 1965 ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Appendice n. 1).

Art. 66.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 90.927.432.000 estinguibili in 35 anni

*(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e disposizioni relative)*

Art. 63.

*Identico.*

Art. 64.

*Identico.*

Art. 65.

*Identico.*

Art. 66.

*Identico.*



al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1965 dell'Amministrazione stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1967.

L'onere relativo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 67.

L'ammontare del fondo di dotazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1965, in lire 35.500.000.000.

Art. 68.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

*(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)*

Art. 69.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1965 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 10*).

Art. 67.

*Identico.*

Art. 68.

*Identico.*

*(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)*

Art. 69.

*Identico.*

Art. 70.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1965, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 1*).

Art. 71.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 91.264.455.000, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1965 dell'Amministrazione stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1967.

L'onere relativo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 72.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per l'anno finanziario 1965, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

Art. 70.

*Identico.*

Art. 71.

*Identico.*

Art. 72.

*Identico.*

## Art. 73.

La prescrizione, di cui agli articoli 98 e 121 del Codice postale e delle telecomunicazioni, dei vaglia postali emessi nell'esercizio 1962-1963 e degli assegni di conto corrente postali vidimati nell'esercizio medesimo, ha luogo col 30 giugno 1965.

## Art. 74.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1965, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 2*).

## Art. 75.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1965, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)*

## Art. 76.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1965, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 11*).

## Art. 73.

*Identico.*

## Art. 74.

*Identico.*

## Art. 75.

*Identico.*

*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)*

## Art. 76.

*Identico.*

Art. 77.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1965, le seguenti spese:

lire 125.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

lire 715.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi e per concorso nella spesa sostenuta da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprietà e avuti in concessione e per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;

lire 1.000.000 per l'applicazione delle convenzioni per la delimitazione dei nuovi confini e per i cippi di frontiera;

lire 65.000.000 per la gestione del naviglio requisito o noleggiato;

lire 93.499.430.000 per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi e difese navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; assistenza alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonchè per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori d'infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1° agosto 1949, n. 465; per studi ed esperienze, compresi gli oneri relativi agli impianti tecnici e logistici, nonchè per l'acquisto ed esproprio di terreni; per il Centro di Energia Nucleare; per la difesa aerea e per le nuove armi e le relative infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo, nonchè per materiale speciale e vario e per corsi di addestramento del personale; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito (unità sanitarie da campo e relative dotazioni; serie di riserva del vestiario e del casermaggio, scorte viveri, lubrificanti e combustibili — acquisizione di armi e munizioni, di nuove armi, di materiali del Genio, di materiali delle trasmissioni, di mezzi di trasporto ruotati, cin-

Art. 77.

*Identico.*

golati e da combattimento, di aeromobili e di parti di ricambio — infrastrutture demaniali); per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina (costruzioni e trasformazioni di unità navali, genio navale, genio militare, armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomunicazioni, impianti, basi e difese, infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo, materiali speciali e parti di ricambio); per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica militare (costruzioni aeronautiche, armi e munizioni, nuove armi, servizio automobilistico, combustibili, lubrificanti e gas, demanio aeronautico, telecomunicazioni e assistenza al volo, viveri, vestiario e casermaggio, materiali e dotazioni sanitarie, servizi meccanografici, infrastrutture demaniali radioelettriche e di bordo, materiali speciali e parti di ricambio); per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Arma dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione, genio militare e telecomunicazioni.

Art. 78.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 3501; 3502; 3503; 3504; 3505; 3506; 4501 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1965, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 79.

Le somme occorrenti per provvedere — ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 — alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonchè alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina

Art. 78.

*Identico.*

Art. 79.

*Identico.*

militare, sono fissate per l'anno finanziario 1965 come segue:

Esercito . . . . .	L.	4.500.000.000
Marina . . . . .	»	4.000.000.000
Aeronautica . . . . .	»	2.000.000.000
Arma dei carabinieri . . . . .	»	2.500.000.000

Art. 80.

Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato per l'anno finanziario 1965 come appresso:

a) Militari specializzati:

Esercito . . . . .	N.	21.000
Marina . . . . .	»	15.963
Aeronautica . . . . .	»	29.100

b) Militari aiuto-specialisti:

Esercito . . . . .	N.	36.000
Marina . . . . .	»	9.140
Aeronautica . . . . .	»	3.700

Art. 81.

Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennità di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è stabilito per l'anno finanziario 1965 in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.058 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2.900 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

Art. 82.

Il numero globale dei capi di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, per l'anno finanziario 1965, a norma dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 7.314 unità.

Art. 80.

*Identico.*

Art. 81.

*Identico.*

Art. 82.

*Identico.*

Art. 83.

A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1965, come appresso:

sergenti . . . . . N. 10.000  
graduati e militari di truppa . . » 4.550

Art. 84.

Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1 — comma secondo — della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito per l'anno finanziario 1965 in 250 unità.

Art. 85.

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma per l'anno finanziario 1965 è fissata, a norma dell'articolo 9 — ultimo comma — della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti . . . . . N. 7.000  
graduati e militari di truppa . . » 4.000

Art. 86.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattene- re in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito per l'anno finanziario 1965 come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi cor-  
rispondenti . . . . . » N. 30  
guardiamarina . . . . . » 80

Art. 83.

*Identico.*

Art. 84.

*Identico.*

Art. 85.

*Identico.*

Art. 86.

*Identico.*

Art. 87.

Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito per l'anno finanziario 1965 in 50 unità.

Art. 88.

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata per l'anno finanziario 1965 come appresso:

sergenti . . . . .	N.	3.000
sergenti raffermati di leva . . . . .	»	150
sottocapi e comuni volontari . . . . .	»	7.526
sottocapi raffermati di leva . . . . .	»	1.000

Art. 89.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1965, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946 n. 384 e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, nonché delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 90.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1965, della somma di complessive lire 93.499.430.000 autorizzata con l'articolo 77 della presente legge.

Art. 87.

*Identico.*

Art. 88.

*Identico.*

Art. 89.

*Identico.*

Art. 90.

*Identico.*



Art. 91.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1965, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 92.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1965. (Elenco n. 3).

*(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)*

Art. 93.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1965, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 12*).

Art. 94.

Ai sensi dell'articolo 42 della legge 2 giugno 1961, n. 454, recante norme per l'attuazione di un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, le quote afferenti all'anno finanziario 1965 delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 11 e 18 — quinto comma — della stessa legge sono ridotte, rispettivamente, di lire 1 miliardo e di lire 425.000.000 ed in corrispondenza sono au-

Art. 91.

*Identico.*

Art. 92.

*Identico.*

*(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)*

Art. 93.

*Identico.*

Art. 94.

*Identico.*

mentate, rispettivamente, di lire 925.000.000 e di lire 500.000.000 quelle di cui agli articoli 18 — quarto comma — e 20 — primo comma — della legge medesima.

Art. 95.

Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1965, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 96.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1965, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a termine dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (*Appendice n. 1*).

*(Stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio e disposizioni relative)*

Art. 97.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria e del commercio per l'anno finanziario 1965, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 13*).

Art. 98.

Nei limiti dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, il Ministro dell'industria e del commercio è autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con

Art. 95.

*Identico.*

Art. 96.

*Identico.*

*(Stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio e disposizioni relative)*

Art. 97.

*Identico.*

Art. 98.

*Identico.*

le modalità fissate dall'articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358.

## Art. 99.

Ai sensi dell'art. 20 della legge 4 novembre 1963, numero 1457, sostituito con l'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è autorizzata, per l'anno finanziario 1965, la spesa di lire 540.000.000 di cui:

lire 350.000.000 per la concessione di contributi previsti dall'articolo 12 — primo comma, lettera *a*) — della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357;

lire 100.000.000 per la corresponsione del contributo al consorzio di cui all'articolo 19-*bis*, inserito nella legge 4 novembre 1963, n. 1457 con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357; per l'esecuzione delle opere di sua pertinenza;

lire 75.000.000 e lire 15.000.000 per la corresponsione dei contributi di cui, rispettivamente, alla lettera *a*) ed alla lettera *b*) dell'articolo 19-*quater*, inserito nella legge 4 novembre 1963, n. 1457 con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

*(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)*

## Art. 100.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1965, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 14*).

## Art. 101.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'anno finanziario 1965, in lire 100.000.000.

## Art. 99.

*Identico.*

*(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)*

## Art. 100.

*Identico.*

## Art. 101.

*Identico.*

Art. 102.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni è stabilito, per l'anno finanziario 1965, in lire 8 miliardi.

Art. 103.

Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi, ai lavoratori dell'agricoltura è stabilito, per l'anno finanziario 1965, a' termini dell'articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 11.380.000.000.

Art. 104.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, negli stati di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1965, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro — rubrica Provveditorato generale dello Stato — per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato, per il medesimo anno finanziario 1965, a trasferire, su proposta dei Ministeri interessati, dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — rubrica Ispettorato del lavoro — allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

Art. 102.

*Identico.*

Art. 103.

*Identico.*

Art. 104.

*Identico.*

Art. 105.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1965, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

Art. 106.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in quello del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1965, connesse con l'attuazione della legge 27 luglio 1962, n. 1115, nonché ad iscrivere nel citato stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le somme da prelevarsi dalle disponibilità del « Fondo speciale » costituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi della medesima legge 27 luglio 1962, n. 1115.

*(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero)*

Art. 107.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1965 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 15*).

*(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)*

Art. 108.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1965, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 16*).

Art. 105.

*Identico.*

Art. 106.

*Identico.*

*(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero)*

Art. 107.

*Identico.*

*(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)*

Art. 108.

*Identico.*

Art. 109.

È autorizzata per l'anno finanziario 1965 la spesa di lire 400.000.000 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, modificata dalle leggi 25 luglio 1956, n. 859, 24 marzo 1958, n. 328, 31 marzo 1961, n. 301, 18 febbraio 1963, n. 318 e 21 giugno 1964, n. 462.

Art. 110.

La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata per l'anno finanziario 1965 in lire 30.000.000.

*(Stato di previsione del Ministero del bilancio)*

Art. 111.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio, per l'anno finanziario 1965, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

*(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali)*

Art. 112.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1965, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

*(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)*

Art. 113.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della sanità per l'anno finan-

Art. 109.

*Identico.*

Art. 110.

*Identico.*

*(Stato di previsione del Ministero del bilancio)*

Art. 111.

*Identico.*

*(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali)*

Art. 112.

*Identico.*

*(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)*

Art. 113.

*Identico.*

ziario 1965, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 19*).

Art. 114.

Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per l'anno finanziario 1965, in lire 18.000.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

Art. 115.

L'onere a carico dello Stato per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 932, è stabilito per l'anno finanziario 1965, in lire 4.390.000.000.

(*Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo*)

Art. 116.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1965, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella numero 20*).

(*Quadro generale riassuntivo*)

Art. 117.

È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1965.

(*Disposizioni diverse*)

Art. 118.

È data facoltà al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1965 buoni poliennali del tesoro, a scadenza non

Art. 114.

*Identico.*

Art. 115.

*Identico.*

(*Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo*)

Art. 116.

*Identico.*

(*Quadro generale riassuntivo*)

Art. 117.

*Identico.*

(*Disposizioni diverse*)

Art. 118.

*Identico.*

superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Detti buoni poliennali — il cui ammontare non può superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese ed è devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza medesima — possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo anticipato dei buoni del tesoro novennali di scadenza 1° aprile 1966 e per essi pure si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, si farà fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 119.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento agli esercizi finanziari 1964-65 e 1965-66, restano stabilite per l'anno finanziario 1965, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 120.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1965, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

Art. 121.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario

Art. 119.

*Identico.*

Art. 120.

*Identico.*

Art. 121.

*Identico.*



1965 le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente l'inquadramento nella categoria del personale civile non di ruolo, degli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri adibiti a mansioni non salariali.

## Art. 122.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative connesse con l'eventuale comando, presso il Commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia, di unità di personale statale, compreso quello assunto dall'ex Governo militare alleato, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

## Art. 123.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

## Art. 124.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

## Art. 125.

I residui risultanti al 1° gennaio 1965 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1965 soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

## Art. 122.

*Identico.*

## Art. 123.

*Identico.*

## Art. 124.

*Identico.*

## Art. 125.

*Identico.*

Art. 126.

I residui passivi alla data del 31 dicembre 1964, agli effetti dell'articolo 36 della legge di contabilità, sono regolati come appresso:

quelli provenienti dalla parte ordinaria del bilancio dell'esercizio 1962-63, restano perenti agli effetti amministrativi alla data del 31 dicembre 1965;

quelli dei capitoli di parte straordinaria per i quali l'ultimo stanziamento venne iscritto nel bilancio per l'esercizio 1961-62, non riguardanti somme che lo Stato ha assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o forniture eseguite, sono mantenuti fino al 31 dicembre 1965.

Art. 126.

*Identico.*

TESTO DEL GOVERNO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO  
PER L'ANNO FINANZIARIO 1965

ENTRATA			SPESA		
<b>COLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE . . . . .</b>	6.233.250.000.000		<b>TITOLO I. — SPESE CORRENTI:</b>		
<b>COLO II. — ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE . . . . .</b>	305.216.613.250		Tesoro . . . . .	1.403.367.818.350	
			Finanze . . . . .	805.588.347.600	
			Grazia e giustizia . . . . .	120.108.732.000	
			Affari esteri . . . . .	49.548.661.205	
			Pubblica Istruzione . . . . .	1.152.741.507.300	
			Interno . . . . .	331.166.577.009	
			Lavori pubblici . . . . .	58.089.041.845	
			Trasporti e Aviazione civile . . . . .	41.153.919.000	
			Poste e telecomunicazioni . . . . .	1194.397.000	
			Difesa . . . . .	1.108.464.240.000	
			Agricoltura e foreste . . . . .	49.903.033.100	
			Industria e commercio . . . . .	11.354.222.700	
			Lavoro e previdenza sociale . . . . .	379.703.357.890	
			Commercio con l'estero . . . . .	11.155.884.000	
			Marina mercantile . . . . .	57.896.097.700	
			Bilancio . . . . .	340.880.000	
			Partecipazioni statali . . . . .	574.830.000	
			Sanità . . . . .	73.050.425.000	
			Turismo e spettacolo . . . . .	22.240.399.000	
<b>Totale titoli I e II . . . . .</b>	<b>6.538.466.613.250</b>	<b>6.538.466.613.250</b>			
<b>SPESE CORRENTI . . . . .</b>	<b>5.676.642.870.699</b>			<b>5.676.642.870.699</b>	<b>5.676.642.870.699</b>
<b>DIFFERENZA . . . . .</b>	<b>861.823.742.551</b>		<b>TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE:</b>		
<b>COLO III. — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSI DI CREDITI</b>		<b>56.461.553.000</b>	Tesoro . . . . .	755.555.857.225	
			Finanze . . . . .	765.750.000	
			Grazia e giustizia . . . . .	1.900.000.000	
			Affari esteri . . . . .	75.000.000	
			Pubblica Istruzione . . . . .	9.215.229.400	
			Interno . . . . .	15.338.979.355	
			Lavori pubblici . . . . .	347.765.216.026	
			Trasporti e aviazione civile . . . . .	9.340.600.000	
			Difesa . . . . .	4.241.083.000	
			Agricoltura e foreste . . . . .	87.254.622.500	
			Industria e commercio . . . . .	21.908.000.000	
			Lavoro e previdenza sociale . . . . .	8.000.229.400	
			Commercio con l'estero . . . . .	650.000.000	
			Marina mercantile . . . . .	29.778.000.000	
			Partecipazioni statali . . . . .	45.800.000.000	
			Sanità . . . . .	550.000.000	
			Turismo e spettacolo . . . . .	11.393.060.000	
				<b>1.349.531.626.906</b>	<b>1.349.531.626.906</b>
			<b>Totale titoli I e II . . . . .</b>		<b>7.026.174.497.605</b>
			<b>RIMBORSO DI PRESTITI:</b>		
			Tesoro . . . . .	248.742.741.400	
			Finanze . . . . .	5.000.000	
			Affari esteri . . . . .	88.364.285	
			Interno . . . . .	1.218.190.628	
			Trasporti e aviazione civile . . . . .	7.758.400	
			Agricoltura e foreste . . . . .	54.205.200	
			<b>Totale rimborso di prestiti . . . . .</b>	<b>250.116.259.913</b>	<b>250.116.259.913</b>
<b>ESTENSIONE DI PRESTITI . . . . .</b>	<b>24.770.000.000</b>	<b>6.594.928.166.250</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE . . . . .</b>	<b>7.276.290.757.518</b>	<b>7.276.290.757.518</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE . . . . .</b>	<b>6.619.698.166.250</b>	<b>6.619.698.166.250</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE . . . . .</b>	<b>6.619.698.166.250</b>	
			<b>DIFFERENZA . . . . .</b>	<b>656.592.591.268</b>	

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO I**

<b>ENTRATA</b>			
TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE . . . . .		6.233.250.000.000	
- Imposte sul patrimonio e sul reddito . . . . .	1.587.215.000.000		
- Tasse ed imposte sugli affari . . . . .	2.386.248.000.000		
- Imposte sulla produzione, consumi e dogane . . . . .	1.545.290.000.000		
- Monopoli . . . . .	630.655.000.000		
- Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco. . . . .	83.842.000.000		
	<u>6.233.250.000.000</u>		
TITOLO II. — ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE . . . . .		305.216.613.250	
TOTALE TITOLI I E II . . . . .		6.538.466.613.250	6.538.466.613.250
SPESE CORRENTI . . . . .		5.676.642.870.699	
DIFFERENZA . . . . .		<u>861.823.742.551</u>	
TITOLO III. — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI . . . . .			56.461.553.000
TOTALE TITOLI I, II E III . . . . .			6.594.928.166.250
ACCENSIONE DI PRESTITI . . . . .			24.770.000.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE . . . . .			<u>6.619.698.166.250</u>

TESTO DELLA COMMISSIONE

LANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1965

<b>SPESA</b>			
<b>TOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento):</b>			
Tesoro		1.403.562.818.350	
Organi costituzionali dello Stato	21.665.000.000		
Organi e Servizi generali dello Stato	30.454.088.000		
Amministrazione del Tesoro	688.619.139.250		
Altri Servizi	4.292.730.000		
Pensioni e danni di guerra	275.587.475.000		
Interessi sui prestiti	264.434.786.100		
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	86.555.600.000		
Fondi di riserva	21.000.000.000		
Ammortamenti di beni patrimoniali	10.954.000.000		
Finanze		805.588.847.600	
Grazia e giustizia		120.108.732.000	
Affari esteri		49.548.661.205	
Pubblica Istruzione.		1.152.741.507.300	
Interno		331.166.577.009	
Pubblica sicurezza e protezione civile	213.042.830.738		
Assistenza e beneficenza	66.981.300.000		
Altri servizi	51.142.446.271		
Lavori pubblici		58.089.041.845	
Trasporti e Aviazione civile		41.153.919.000	
Poste e Telecomunicazioni		194.397.000	
Difesa.		1.108.269.240.000	
Agricoltura e foreste		49.903.033.100	
Industria e commercio		11.354.222.700	
Lavoro e previdenza sociale		379.703.357.890	
Commercio con l'estero		11.155.884.000	
Marina mercantile		57.896.097.700	
Bilancio		340.880.000	
Partecipazioni statali		574.830.000	
Sanità		73.050.425.000	
Turismo e spettacolo		22.240.399.000	
		5.676.642.870.699	5.676.642.870.699
<b>TOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimenti):</b>			
Tesoro		755.555.857.225	
Organi e servizi generali dello Stato	23.500.000.000		
Amministrazione del Tesoro	432.867.657.225		
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	299.188.200.000		
Finanze		765.750.000	
Grazia e giustizia		1.900.000.000	
Affari esteri		75.000.000	
Pubblica Istruzione		9.215.229.400	
Interno		15.338.979.355	
Lavori pubblici		347.765.216.026	
Trasporti e Aviazione civile		9.340.600.000	
Difesa.		4.241.083.000	
Agricoltura e foreste		87.254.622.500	
Industria e commercio		21.908.000.000	
Lavoro e previdenza sociale		8.000.229.400	
Commercio con l'estero		650.000.000	
Marina mercantile		29.778.000.000	
Partecipazioni statali		45.800.000.000	
Sanità		550.000.000	
Turismo e spettacolo		11.393.060.000	
		1.349.531.626.906	1.349.531.626.906
	<b>TOTALE TITOLI I E II</b>		7.026.147.497.605
<b>IBORSO DI PRESTITI</b>		250.116.259.913	250.116.259.913
	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	7.276.290.757.518	7.276.290.757.518
	<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	6.619.698.166.250	
	<b>DIFFERENZA</b>	656.592.591.268	

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue testo della Commissione: ALLEGATO 1 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE  
PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1965 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI

MINISTERI	Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Azione ed interventi nel campo sociale	Azione ed interventi nel campo economico	Oneri non ripartibili	Totale delle spese correnti ed in conto capitale
Tesoro . . . . .	137.969,1	16.600 —	»	»	19.998 —	69.248,7	21.500,1	286.456,3	605.457,8	1.001.888,7	2.159.118,7
Finanze . . . . .	237.310,4	»	»	»	»	61.920 —	63,7	369 —	1.992,1	504.699,4	806.354,6
Grazia e Giustizia . . . . .	22 —	»	121.678,7	»	»	»	»	308 —	»	»	122.008,7
Affari Esteri . . . . .	»	»	»	»	36.788,1	7.706,4	»	5.179,1	»	»	49.623,6
Pubblica Istruzione . . . . .	»	»	»	»	»	1.161.906,7	»	50 —	»	»	1.161.956,7
Interno . . . . .	24.860,5	»	2.325 —	213.042,9	»	2.521,5	638,8	82.006,5	298,8	23.136,6	346.505,6
Lavori Pubblici . . . . .	4.175 —	»	»	»	»	35.268,3	56.872,7	36.087,5	271.175,8	»	405.854,3
Trasporti e Aviazione Civile . . . . .	120 —	»	»	»	»	»	»	»	60.374,5	»	50.494,5
Poste e Telecomunicazioni . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	194,4	»	194,4
Difesa . . . . .	»	951.555,4	»	158.725,3	»	»	729,6	»	1.500 —	»	1.112.510,3
Agricoltura e Foreste . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	137.157,7	»	137.157,7
Industria e Commercio . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	33.262,2	»	33.262,2
Lavoro e Previdenza Sociale . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	387.703,6
Commercio Estero . . . . .	»	»	»	»	1 —	»	»	»	»	»	11.805,9
Marina Mercantile . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	85.974,1	»	87.674,1
Bilancio . . . . .	340,9	»	»	»	»	»	»	1.700 —	»	»	340,9
Partecipazioni statali . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	46.374,8
Sanità . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	73.600,4	»	»	73.600,4
Turismo e Spettacolo . . . . .	»	»	»	»	»	10.403 —	»	»	23.230,5	»	33.633,5
	404.797,9	968.155,4	124.003,7	371.768,2	56.737,1	1.348.974,6	79.804,9	873.410,4	1.268.797,6	1.529.724,7	7.026.174,5

(milioni di lire)

(a) di cui milioni 385.743,8 concernono accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue testo della Commissione: ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (I)

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE  
PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1965 CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO

MINISTERI	S P E S E C O R R E N T I										Somme non attribuibili	TOTALE
	Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	Personale in attività di servizio	Personale in quiescenza	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Interessi	Poste correttive e compensative delle entrate	Ammortamenti	(a)	(a)		
Tesoro . . . . .	21.665 -	41.830,2	7.980 -	55.999,9	813.244,1	300.925,7	200 -	10.954 -	150.763,9	1.403.562,8		
Finanze . . . . .	»	158.746,6	36.315 -	38.750,6	328.889,3	175,5	242.468,9	»	243 -	805.588,9		
Grazia e Giustizia . . . . .	»	73.682,1	22.052 -	21.099,6	3.274 -	»	»	»	1 -	120.108,7		
Affari Esteri . . . . .	»	26.607,9	1.862 -	11.021,8	9.971,8	82,1	»	»	3 -	49.548,6		
Pubblica Istruzione . . . . .	»	983.828,5	96.585 -	30.697,3	41.623,7	»	1 -	»	6 -	1.152.741,5		
Interno . . . . .	»	169.097,1	29.897,2	41.510,1	89.423,4	638,8	600 -	»	»	331.166,6		
Lavori Pubblici . . . . .	»	29.831,9	4.820 -	13.246,8	10.046 -	»	89,4	»	55 -	58.089,1		
Trasporti e Aviazione Civile . . . . .	»	5.011,3	479 -	3.261,9	32.401,7	»	»	»	»	41.153,9		
Poste e Telecomunicazioni . . . . .	»	158,6	2 -	18,7	15,1	»	»	»	»	194,4		
Difesa . . . . .	»	416.341,4	182.216,3	471.985,7	15.409,9	»	13.000 -	»	9.315,9	1.108.269,2		
Agricoltura e Foreste . . . . .	»	28.622,3	4.670 -	10.334,4	6.261,1	»	14,3	»	1 -	49.903,1		
Industria e Commercio . . . . .	»	4.682 -	740 -	814,5	5.110,4	»	7 -	»	0,3	11.354,2		
Lavoro e Previdenza Sociale . . . . .	»	20.543 -	605 -	4.013,7	354.541,2	»	»	»	0,5	379.703,4		
Commercio Estero . . . . .	»	1.492,6	200 -	3.464,4	5.998,7	»	»	»	0,2	11.155,9		
Marina Mercantile . . . . .	»	3.616,2	1.255 -	1.225,3	51.769,1	»	30 -	»	0,5	57.896,1		
Bilancio . . . . .	»	89,1	2,2	248,2	1,4	»	»	»	»	340,9		
Partecipazioni statali . . . . .	»	438,8	7,5	126,1	1,9	»	»	»	0,5	574,8		
Sanità . . . . .	»	8.066,8	506 -	14.358,7	50.116,2	»	0,7	»	2 -	73.050,4		
Turismo e Spettacolo . . . . .	»	1.177,6	129 -	701 -	20.232,3	»	»	»	0,5	22.240,4		
	21.665 -	1.973.864 -	390.323,2	722.878,7	1.838.331,3	301.822,1	256.411,3	10.954 -	160.393,3	5.676.642,9		

(a) di cui milioni 86.555,6 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso e milioni 33.500 un fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue testo della Commissione: ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (II)

MINISTRI	SPESA IN CONTO CAPITALE							TOTALE
	Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	Trasferimenti	Partecipazioni azionarie e conferimenti	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	Somme non attribuibili	
Tesoro . . . . .	6,5	100	377.150,2	25.500	13.380	40.231	(a) 299.188,2	755.555,9
Finanze . . . . .	702	»	63,7	»	»	»	»	765,7
Grazia e Giustizia . . . . .	»	»	1.900	»	»	»	»	1.900
Affari Esteri . . . . .	75	»	»	»	»	»	»	75
Pubblica Istruzione . . . . .	326	»	8.889,2	»	»	»	»	9.215,2
Interno . . . . .	25	»	299	»	»	15.015	»	15.339
Lavori Pubblici . . . . .	97.315	100	250.350,2	»	»	»	»	347.765,2
Trasporti e Aviazione Civile . . . . .	7.500	14	1.826,6	»	»	»	»	9.340,6
Poste e Telecomunicazioni . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»
Difesa . . . . .	»	»	811,1	»	»	»	»	4.241,1
Agricoltura e Foreste . . . . .	26.345	3.430	42.864,6	»	18.045	»	»	87.254,6
Industria e Commercio . . . . .	»	»	21.795	»	»	»	»	21.908
Lavoro e Previdenza Sociale . . . . .	»	113	8.000,2	»	»	»	»	8.000,2
Commercio Estero . . . . .	»	»	650	»	»	»	»	650
Marina Mercantile . . . . .	»	14	29.764	»	»	»	»	29.778
Bilancio . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»
Partecipazioni statali . . . . .	»	»	800	45.000	»	»	»	45.800
Sanità . . . . .	»	200	350	»	»	»	»	550
Turismo e Spettacolo . . . . .	»	»	11.393,1	»	»	»	»	11.393,1
	1.132.294,5	3.971	756.906,9	70.500	31.425	55.246	(a) 299.188,2	1.349.531,6

(milioni di lire)

(a) accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso.



TABELLE DEL MINISTERO

Tabella 1: 1686/1

Tabella 2: 1686/2

Tabella 3: 1686/3

Tabella 4: 1686/4

Tabella 5: 1686/5

Tabella 6: 1686/6

Tabella 7: 1686/7

Tabella 8: 1686/8

TABELLE DELLA COMMISSIONE

Tabella 1:

*Identico.*

Tabella 2:

1686/2 con le seguenti modifiche:

In aumento al capitolo 3523 lire 195 milioni e perciò da una previsione di spesa di lire 86.360.600.000 a una previsione di spesa sul capitolo di lire 86.555.600.000.

Di conseguenza la previsione di spesa del titolo I è aumentata a lire 1.403.562.818.350, della sezione X di tale titolo è aumentata a lire 665.550.543.000, della categoria IX di tale sezione è aumentata a lire 150.718.600.000, della rubrica 31 di tale categoria è aumentata a lire 150.745.600.000.

Il totale generale degli stanziamenti assegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (ivi compreso il rimborso di prestiti) è aumentato a lire 2.407 miliardi 861.416.975.

Inoltre nell'elenco n. 5 annesso a tale stato di previsione è inserita la voce: *Ministero della difesa*: Modifiche alle leggi 16 novembre 1962, n. 1622, e 2 marzo 1963, n. 308, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo: lire 195.000.000.

Tabella 3:

*Identico.*

Tabella 4:

*Identico.*

Tabella 5:

*Identico.*

Tabella 6:

*Identico.*

Tabella 7:

*Identico.*

Tabella 8:

*Identico.*

Tabella 9: 1686/9

Tabella 10: 1686/10

Tabella 11: 1686/11

Tabella 12: 1686/12

Tabella 13: 1686/13

Tabella 14: 1686/14

Tabella 15: 1686/15

Tabella 16: 1686/16

Tabella 17: 1686/17

Tabella 18: 1686/18

Tabella 19: 1686/19

Tabella 20: 1686/20

Tabella 9:

*Identico.*

Tabella 10:

*Identico.*

Tabella 11:

*1686/11 con le seguenti modifiche:*

In diminuzione al capitolo 2071 lire 195.000.000 e perciò da una previsione di spesa di lire 38.430.000.000 resta una previsione di spesa sul capitolo di lire 38.235.000.000.

Di conseguenza la previsione di spesa del titolo I è ridotta a lire 1.108.269.240.000, della sezione II di tale titolo è ridotta a lire 949 miliardi 543.899.000, della categoria IV di tale sezione è ridotta a lire 455.262.410.000, della rubrica 3 di tale categoria è ridotta a lire 190.703.700.000.

Il totale generale degli stanziamenti assegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è ridotto a lire 1.112 miliardi 510.323.000.

Tabella 12:

*Identico.*

Tabella 13:

*Identico.*

Tabella 14:

*Identico.*

Tabella 15:

*Identico.*

Tabella 16:

*Identico.*

Tabella 17:

*Identico.*

Tabella 18:

*Identico.*

Tabella 19:

*Identico.*

Tabella 20:

*Identico.*